

REVISTA DA
FACULDADE DE DIREITO DA
UNIVERSIDADE DE LISBOA

LISBON LAW REVIEW



ANO LXI

2020

NÚMERO 2

REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Periodicidade Semestral
Vol. LXI (2020) 2

LISBON LAW REVIEW

COMISSÃO CIENTÍFICA

Christian Baldus (Professor da Universidade de Heidelberg)
Dinah Shelton (Professora da Universidade de Georgetown)
Ingo Wolfgang Sarlet (Professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)
Jean-Louis Halpérin (Professor da Escola Normal Superior de Paris)
José Luis Díez Ripollés (Professor da Universidade de Málaga)
José Luís García-Pita y Lastres (Professor da Universidade da Corunha)
Judith Martins-Costa (Ex-Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Ken Pennington (Professor da Universidade Católica da América)
Marc Bungenberg (Professor da Universidade do Sarre)
Marco António Marques da Silva (Professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)
Miodrag Jovanovic (Professor da Universidade de Belgrado)
Pedro Ortego Gil (Professor da Universidade de Santiago de Compostela)
Pierluigi Chiassoni (Professor da Universidade de Génova)

DIRETOR

M. Januário da Costa Gomes

COMISSÃO DE REDAÇÃO

Pedro Infante Mota
Catarina Monteiro Pires
Rui Tavares Lanceiro
Francisco Rodrigues Rocha

SECRETÁRIO DE REDAÇÃO

Guilherme Grillo

PROPRIEDADE E SECRETARIADO

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade – 1649-014 Lisboa – Portugal

EDIÇÃO, EXECUÇÃO GRÁFICA E DISTRIBUIÇÃO LISBON LAW EDITIONS

Alameda da Universidade – Cidade Universitária – 1649-014 Lisboa – Portugal

ISSN 0870-3116

Depósito Legal n.º 75611/95

Data: Março, 2021

- **M. Januário da Costa Gomes**
9-12 Editorial

ESTUDOS DE ABERTURA

- **Miguel Teixeira de Sousa**
15-52 A prova ilícita em processo civil: em busca das linhas orientadoras
The Exclusionary Rule in Civil Procedure: In Search of some Guidelines

- **Pierluigi Chiassoni**
53-78 *Common Law Positivism Through Civil Law Eyes*

ESTUDOS DOUTRINAIS

- **Alfredo Calderale**
81-119 *The Forest Law e The Charter of the Forest ai tempi di Enrico III Plantageneto*
The Charter of the Forest at the time of Henry III Plantagenet

- **Aquilino Paulo Antunes**
121-153 Vacinas para a Covid-19: aspectos para reflexão
Vaccines against Covid-19: Issues to Consider

- **Catarina Monteiro Pires | José Maria Cortes**
155-180 Breves notas sobre o contrato de concessão comercial angolano
Brief notes about the Angolan commercial concession contract

- **Catarina Salgado**
181-203 Breves notas sobre a arbitragem em linha
Brief notes on online arbitration

- **Diogo Costa Gonçalves | Diogo Tapada dos Santos**
205-230 Juros moratórios, indemnização e anatocismo potestativo
Moratory interest, compensation and compulsory capitalisation of interest

- **Elsa Dias Oliveira**
231-255 A proteção de passageiros aéreos no âmbito de viagens organizadas
Air passengers protection in package travel arrangements

- **Francisco José Abellán Contreras**
257-288 Los efectos de la enfiteusis en los reinos peninsulares durante la Baja Edad Media: reflexiones sobre los derechos y obligaciones de las partes contratantes
The effects of emphyteusis in the peninsular kingdoms during the Late Middle Ages: reflections on the rights and obligations of the contracting parties

- **Francisco Rodrigues Rocha**
289-316 Seguro desportivo. Cobertura de danos não patrimoniais?
Sports insurance. Non-financial losses cover?
- **Georges Martyn**
317-346 O juiz e as fontes formais do direito: de “servo” a “senhor”? A experiência belga (séculos XIX-XXI)
The judge and the formal sources of law: from “slave” to “master”? The belgian experience (19th-21th centuries)
- **Hugo Ramos Alves**
347-383 Breves notas sobre o penhor financeiro
Brief notes on the financial pledge
- **Ino Augsburg**
385-414 *Concepts of Legal Control and the Distribution of Knowledge in the Administrative Field*
- **João de Oliveira Geraldés**
415-446 Sobre a promessa pública
On Promises of Rewards
- **Miguel Patrício**
447-477 Análise Económica do Risco aplicada à Actividade Seguradora
Economic Analysis of Risk applied to the Insurance Activity
- **Miguel Angel Morales Payan**
479-506 La vigilancia del ‘estado honesto’ de la mujer por la justicia almeriense durante la crisis del Antiguo Régimen
Surveillance of ‘women’s honesty’ by Almeria justice during the crisis of the Ancien Regime
- **Nuno Ricardo Pica dos Santos**
507-550 O auxílio do colaborador de justiça em Portugal: uma visão jurídico-policia
The contribution of the collaborator of justice in Portugal: a legal-police approach
- **Pedro Infante Mota**
551-582 Migração económica, a última fronteira
Economic migration, the last frontier

————— **Pedro Romano Martinez**
583-607 Diferentes vias de prossecução da justiça na aplicação do direito
Different ways to pursuit justice in the application of the Law

————— **Rui Paulo Coutinho de Mascarenhas Ataíde**
609-627 Empreitada de bens imóveis e relações de consumo
The consumer law on real estate contracts

————— **Rui Pinto**
629-646 Oportunidade processual de interposição de apelação à luz do artigo 644.º CPC
The timing for filing an appeal under the art. 644 of Portuguese Civil Procedure Code

————— **Rute Saraiva**
647-681 A interpretação no momento ambiental
Interpretation in the environmental moment

JURISPRUDÊNCIA CRÍTICA

————— **Filipe Afonso Rocha**
685-707 Um balanço possível entre o poder dos conceitos e o preço do sistema – Comentário ao acórdão do TJUE, de 12 de outubro de 2017, Proc. C-218/16 (Kubicka)
A Possible Balance between the Power of Concepts and the Price of the System – Commentary on the ECJ Judgment of October 12, 2017, Case C-218/16 (Kubicka)

————— **Rui Soares Pereira | João Gouveia de Caires**
709-728 Decisão de isolamento profilático como privação da liberdade passível de *habeas corpus*? – breve comentário ao acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 11.11.2020
Prophylactic isolation decision as a deprivation of freedom admissible for habeas corpus? – brief comment on the judgment of the Lisbon Court of Appeals of 11.11.2020

VIDA CIENTÍFICA DA FACULDADE

————— **Diogo Pereira Duarte**
731-737 Arguição da Tese de Doutoramento de Rui Alberto Figueiredo Soares sobre o tema “A exceção de não cumprimento e o direito de retenção no contrato de empreitada”
Intervention in the public examination of Rui Alberto Figueiredo Soares’ doctoral thesis on the subject: “exception of non-performance and right of lien in the Construction Contract”

————— **Francisco Paes Marques**
739-742 Sérvulo Correia – Mestre da Escola de Lisboa de Direito Público
Sérvulo Correia – Master of the Lisbon Public Law School

————— **Gonçalo Sampaio e Mello**
743-751 Em torno das Salas-Museu da Faculdade de Direito de Lisboa – “Sala Professor Marcello Caetano” e “Sala Professor Paulo Cunha”
On The Museum-Chambers of the Law School of the University of Lisbon – Professor Marcello Caetano and Professor Paulo Cunha Chambers

————— **Rui Soares Pereira**
753-772 Arguição da Tese de Doutoramento apresentada por Felipe Teixeira Neto – *Responsabilidade objetiva e dano: uma hipótese de reconstrução sistemática*
Cross-examination of the PhD Thesis presented by Felipe Teixeira Neto – Strict liability and damage: a hypothesis of systematic reconstruction

LIVROS & ARTIGOS

————— **Isabel Graes**
775-782 Recensão à obra *Inamovilidad, interinidad e inestabilidad*, de Pedro Ortego Gil

————— **José Lamego**
783-784 Recensão à obra *Hans Kelsen. Biographie eines Rechtswissenschaftlers*, de Thomas Olechowski

————— **Miguel Nogueira de Brito**
785-795 Recensão à obra *Ausnahmeverfassungsrecht*, de Anna-Bettina Kaiser

The Forest Law e The Charter of the Forest ai tempi di Enrico III Plantageneto

The Charter of the Forest at the time of Henry III Plantagenet

Alfredo Calderale*

Sommario: Quando Guglielmo il Conquistatore introdusse il modello di foresta reale in Inghilterra il suo scopo era proteggere i cervi destinati alla sua caccia. Per questa ragione l'applicazione della foresta fu arbitraria, crudele ed ingiusta. Concessa il 6 novembre del 1217, la Carta della Foresta promise due grandi cambiamenti. In primo luogo, codificò le leggi della foresta e ne mitigò la severità. In secondo luogo, elemento di grande importanza, disforestò tutte le terre che Enrico II e i suoi figli avevano afforestato. Ad amministrare la legge della foresta furono chiamati ufficiali e un sistema di corti speciali, ossia *attachment courts*, *inquisitions* e la *forest eyre*, una corte itinerante, collocata al vertice di questo apparato. Ovviamente la tensione tra le limitazioni imposte dalla *forest law* e il naturale desiderio di trarre il massimo profitto dallo sfruttamento delle terre comprese nelle foreste reali fu più acuta per i proprietari che si trovavano in questa situazione.

Parole chiave: Le foreste reali e la legge della foresta, La Carta della Foresta, gli ufficiali della foresta, le corti della foresta, conflitti di interesse nelle foreste reali.

Abstract: When William the Conqueror introduced the continental model of a royal forest to England, his purpose was to protect the deer for his own hunting. For this reason, the forest law was characterized by arbitrary, cruel and unjust practices. Issued on November 6, 1217, the Charter of the Forest promised two major concessions. Firstly it codified the forest laws and mitigated their harshness. Secondly, and more significantly, the charter disafforested all lands annexed by Henry II and his sons. The organization which lay behind the enforcement of forest law consisted of officers and of special courts, that is attachment courts, inquisitions and the forest eyre which was the ultimate court. Of course, the tension that existed between the limitations imposed by royal forest law and the natural desire to make maximum use of the lands that lay within royal forests was much greater for landholders other than the king who found themselves in this predicament.

Keywords: Royal Forests and forest law, Charter of the Forest, the officers of the Forest – the courts of the Forest, clash of interest in the royal forests.

* Professore nell'Università di Foggia (Italia).

Sommario: 1. Le alterne fortune della Carta della Foresta e della Magna Carta; 2. La caccia e il diritto di cacciare nell' Europa medioevale; 3 Le foreste reali in Inghilterra e la *forest law*; 4. I funzionari della foresta; 5. La Carta della foresta; 6 Le corti della Foresta; 7. Attuazione della Carta della Foresta e conflitti sociali nel XIII secolo.

1. Le alterne fortune della Carta della Foresta e la Magna Carta

Concessa il 6 novembre del 1217 da Enrico III *by grace of God, king of England, lord of Ireland, duke of Normandy, Aquitanie and count of Anjou* la Carta della Foresta, di poco posteriore alla Magna Carta di Giovanni Senzaterra, è un documento di grande importanza. Esso restituiva a tutti gli uomini liberi, una espressione che Mark Twain avrebbe irriso,¹ cioè a coloro che appartenevano alle classi sociali al di sopra dei servi della gleba², il diritto di usare le risorse delle foreste, una delle massime fonti di ricchezza dell'epoca, che i re, a partire dai tempi della conquista normanna, avevano pesantemente limitato con la creazione delle *royal forests*³. La Carta della Foresta venne alla luce in tempi difficili. Enrico III aveva solo nove anni quando, il 28 ottobre 1216, venne incoronato re succedendo al padre Giovanni Senzaterra. William Marshall, conte di Pembroke⁴ e *Rector Regis et Regent*, sconfitti i baroni in armi per il tradimento di re Giovanni che aveva rinnegato la Magna Carta, cercava di pacificare il regno anche placando l'antico scontento per le foreste reali, che sin dal secolo precedente si era tradotto in richieste di 'disforestazione'. Quando fu letta nella cattedrale di san Paolo a Londra, la Carta della Foresta portava i sigilli di Marshall e del legato pontificio, cardinale Guia Bicchieri. Magna Carta e Carta della Foresta saranno riconfermate nel 1225 da Enrico III⁵, ormai maggiorenne

¹ Il termine *freemen* fu oggetto del sarcasmo di Mark Twain, che in *A Connecticut Yankee in King Arthur's Court* si riferisce ad esso "as a sarcasm of law and phrase".

² G. M. TREVELYAN, *History of England*, Longmans, London, 1960, trad. it. *Storia di Inghilterra*, Garzanti, Milano, 1962, p. 196.

³ J. H. BAKER, *An Introduction to English Legal History, Fourth Edition*, Butterworths, London, 2002, p. 12.

⁴ G. DUBY, *Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde*, Librairie Arthème Fayard, 1984, trad. it. *Guglielmo il Maresciallo Storia del Cavaliere*, Laterza, Bari, 2016.

⁵ Nel corso del tempo, le due Carte sono state riconfermate a più riprese. In particolare, la Carta della Foresta è stata confermata molte volte al termine di ogni contesa tra re, desiderosi di estendere i confini delle foreste reali, e baroni che si opponevano a questa pretesa. Durante il regno di Edoardo I, figlio di Enrico III, alla fine dello scontro, nel 1277 furono approvate *The Custom and Assize of the Forest*, che, essenzialmente, salvaguardavano i diritti del re. Seguì, nel 1297, la conferma della

“*spontanea et bona voluntate nostra*”, stimolata, per la verità, dalla necessità di convincere i baroni a finanziargli la guerra contro il re di Francia.

Le due Carte non hanno goduto della stessa considerazione. Benché esse fossero giuridicamente interdipendenti⁶ e, dal punto di vista storico, vadano lette insieme, come hanno fatto alcuni studiosi del passato⁷, in quanto componevano un quadro legale unitario chiamato a regolare i rapporti tra il re e i suoi sudditi, nobili e no, nel segno della limitazione dei poteri della corona, a partire dal XIX secolo la Carta della Foresta è entrata in un cono di ombra, appena rischiarato in Italia da chi si batte per la disciplina dei beni comuni⁸.

Nel 2015 lo stesso governo inglese si è rifiutato di festeggiarne solennemente l’ottocentesimo anniversario dopo aver annunciato grandi celebrazioni per gli ottocento anni della Magna Carta adducendo che, per quanto in Inghilterra la Carta della Foresta fosse rimasta in vigore fino al 1971⁹, pur avendo perso importanza già nel XVIII secolo, essa non aveva mai goduto del durevole e universale riconoscimento riservato alla Magna Carta per aver contribuito in modo significativo allo sviluppo del concetto di *rule of law*¹⁰.

Effettivamente, in quanto regolamentazione speciale delle foreste reali, la Carta della Foresta non fu recepita, come il *common law*, nell’ordinamento giuridico delle

Magna Carta e della Carta della Foresta che conteneva la solenne affermazione che “*the Charter of Liberties and the Charter of the Forest which were made by common Assent of all the Realm, in the Time of King Henry our Father, shall be kept in every point without Breach*” e assicurava la scomunica ai trasgressori. Con l’avvento di Edoardo III, nel 1327, primo anno del suo regno, fu ribadito che le due Carte “*should be observed and kept in every article*”, La sfiducia dei baroni costrinse Edoardo III a confermare la Carta nel 1328, 1331, 1336, 1340, 1357, 1363, 1371 e 1376. Il suo successore, Riccardo II confermò il documento nel 1377, 1381, 1383, 1384 e 1388. Enrico IV la confermò solo due volte ed Enrico V una volta sola. Cfr. N. D. G. JAMES, *A History of English Forestry*, Basil Blackwell, Oxford, 1981, p. 12.

⁶ D. CARPENTER, *Magna Carta*, Penguin Books, London, 2015.

⁷ W. BLACKSTONE, *The Great Charter and Charter of the Forest with Other Authentic Instruments: to which is Prefixed an Introductory Discourse, Containing the History of the Chartes*, Oxford, 1759; J. MILLAR, *An Historical View of the English Government from the Settlement of the Saxons in Britain to the Revolution in 1688*, Vol. IV, London, 1812; R. THOMPSON, *An Historical Essay on the Magna Charta of King John: to which Are Added the Great Charter in Latin and English; The Charter of Liberties and Confirmations Granted by Henry III and Edward I; The Original Charter of the Forests; And Various Authentic Instruments Connected with Them: Explanatory Notes on Their Several Privileges; A Descriptive Account of the Principal Originals and Editions Extant Both in Print and Manuscript; And Other Illustrations Derived from the Most Interesting and Authentic Sources*, London, 1829.

⁸ Per tutti, U. MATTEI, *Beni comuni un manifesto*, Laterza, Bari, 2011, p. 33.

⁹ La Carta della Foresta è stata formalmente abrogata dal *Wild Creatures and Forest Law Act*.

¹⁰ P. BABIE, *Magna Charta and the Forest Charter: Two Stories of Property What Will You Be Doing in 2017?*, in *94 North Carolina Law Review*, 2016, p. 1432.

colonie inglesi nelle quali, per l'abbondanza delle risorse naturali e l'assenza di diritti di uso comune da far valere, si fecero leggi sulla caccia e sullo sfruttamento dei beni forestali completamente slegate dall'esperienza della madrepatria¹¹. Di conseguenza, negli Stati Uniti solo nel XIX secolo certe corti citarono Blackstone sullo statuto degli animali selvatici e si riferirono alla Carta della Foresta per consentire a ognuno di catturare gli alveari di una specie di api che era stata importata dall'Inghilterra¹².

Secondo alcuni studiosi, però, il declino di popolarità della Carta di Enrico III, almeno come modello culturale, è dovuto anche al fatto che, soprattutto a partire dal XIX secolo, la Magna Carta è stata percepita, oltre che come un indiscusso punto di riferimento per lo sviluppo del costituzionalismo¹³, anche come un santuario della proprietà privata¹⁴, secondo la veneranda opinione di Blackstone¹⁵. La Carta conteneva, infatti, sia alcune disposizioni particolari che proteggevano i proprietari di certi beni mobili dalle requisizioni senza compenso¹⁶, sia il famoso *chapter 29* che tendeva a tutelare la proprietà dei privati in generale¹⁷.

Negli U.S. il riferimento a queste quasi mitiche¹⁸ disposizioni è stato utilizzato per elaborare una 'individualist-absolutist version'¹⁹ del diritto di proprietà in nome

¹¹ J. O. USMAN, *The Game is Afoot: Constitutionalizing the Right to Hunt and Fish in the Tennessee Constitution*, in 77 *Tennessee Law Review*, 2009-2010, p. 69; N. A. ROBINSON, *The Charter of the Forest: Evolving Human Rights in Nature*, in *Magna Carta and the Rule of Law* (Daniel Barstow Magraw et al., eds 2014), p. 322.

¹² *Idol vs Jones*, in 13 N.C. 162 (2 Dev.1829); *Gillet vs Mason*, in 7 *Johns.* 16 (N.Y. Sup. Ct 1810).

¹³ A. TORRE, *Magna Carta*, Liberilibri, Macerata, 2007, p. LVI sottolinea l'importanza delle clausole che, configurando una fondamentale salvaguardia delle posizioni di libertà non solo dei baroni, ma di tutti i sudditi, hanno consentito alla Magna Carta di superare la contingenza storica della lotta politica tra baroni e re,

¹⁴ Una delle più risalenti sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti in questo senso è stata *Wilkinson vs Leland*, in 27 U.S. 627 (1829) nella quale si legge che: "*rights of personal liberty and of property [are] the great principles of Magna Carta*". Per ulteriori indicazioni si rinvia a P. BABIE, *Magna Carta*, cit., p. 1441.

¹⁵ In *Bates vs Brown*, in 72 U.S. 710 (1867) la Corte citò l'opinione di Blackston che la proprietà privata aveva ricevuto una protezione maggiore nella Magna Carta che nella *Petition of Right*.

¹⁶ Cfr. i *chapters* 28, 30, 31 della Magna Carta del 1215, che si riferivano a cavalli, frumento, carri e legna.

¹⁷ *Chapter 29* della Magna Carta nella versione del 1225: "*No free man shall in future be arrested or imprisoned or disseised of his freehold, liberties, or free customs, or outlawed or exiled or victimized in any other way, neither will we attack him or send anyone to attack him except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land. To no one will we sell, to one will we refuse or delay right or justice*".

¹⁸ Sul significato e il ruolo politico del mito B. CARTOSIO, *Verso Ovest Storia e mitologia del Far West*, Feltrinelli, Milano, 2018, p. 39, le cui acutissime affermazioni possono, in buona misura, riferirsi anche al mondo del diritto.

¹⁹ Su questi temi, S. RODOTÀ, *Il terribile diritto, Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Il Mulino, Bologna, 2013.

della quale sono state compiute scelte fondamentali nella storia del Paese, che sarebbero state in seguito oggetto di critiche taglienti. Si tratta del riconoscimento implicito della proprietà degli schiavi²⁰ nella costituzione del 1787²¹ e della cancellazione delle riserve indiane²² favorita dal frazionamento dei territori in lotti da assegnare in proprietà a privati, una operazione prevista dal *Dawes Act* del 1887²³ nel segno della ‘superiore’ civiltà *wasp*.

Anche in anni recenti le venerabili norme inglesi sono state richiamate da alcune corti per fare buona accoglienza a interessi proprietari liberi da ogni vincolo sociale²⁴. Tali operazioni hanno acquistato maggiore consenso nel clima del neoliberalismo imperante²⁵, contribuendo, più che in passato, a oscurare la Carta della Foresta che aveva fissato un modello antitetico imperniato sulla protezione dei “beni comuni”, ossia delle vitali risorse naturali, dalle ingerenze del re²⁶. La Carta della Foresta, cioè, trattava certi territori come *commons* nel senso che consentiva ai *commoners* di appropriarsi, secondo le antiche tradizioni, delle risorse della terra anche se essi non la possedevano, come osservava già un giurista del XVII secolo²⁷. Radicandosi nella nozione medioevale “*of having all things in common*”, La Carta della Foresta legittimava, quindi, una visione della proprietà segnata da “*community and obligation*”²⁸ destinata

²⁰ P. BABIE, *Magna Carta*, cit., p. 1440; A. WATSON, *Slave Law in the Americas*, University of Georgia Press, Athens, 1989.

²¹ T. MARSHALL, *Reflections on the Bicentennial of the United States Constitution*, in (edited by) M.W. TUSHNET, *Thurgood Marshall, His Speeches, Writings, Arguments, Opinions and Reminiscences*, Lawrence Hill Books, Chicago, 2001, p.281. Sulla figura di T. Marshall, G. TUCCI, *La giustizia e il diritto degli esclusi*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 123.

²² P. BABIE, *Magna Carta*, cit., p. 1462.

²³ Questa legge prevedeva che il territorio delle riserve sarebbe stato diviso in lotti individuali da assegnare a singoli capofamiglia indiani ai quali sarebbe stata concessa anche la cittadinanza statunitense. L'eventuale terreno restante sarebbe stato messo in vendita dal governo. Poiché una disposizione legittimava gli assegnatari a vendere i lotti dopo un certo periodo di tempo, essi furono immancabilmente acquistati dai bianchi sicché le terre indiane si ridussero, tra il 1887 e il 1934, a 138 a 47 milioni di acri. Cfr J. P. KINNEY, *A Continent Lost A Civilization War: Indian and Tenure in America*, The John Hopkins Press, Baltimore, 1937 e B. CARTOSIO, *Verso Ovest*, cit., p. 67.

²⁴ *Horne vs Department of Agriculture*, in 135 S.Ct 2419 (2015).

²⁵ D. HARVEY, *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford University Press, 2005, trad. it. *Breve storia del neoliberalismo*, il Saggiatore, Milano, 2007; A. J. AVELÁS NUNES, *Uma leitura crítica da actual crise do capitalismo*, in *Boletim de ciências económicas*, 2011, p. 3.

²⁶ U. MATTEI, *Beni comuni*, cit., p.33; N. CHOMSKY, *Because We Say So*, 2015, trad. it. *Perché lo diciamo noi*, Piano B edizioni, 2017, p. 44; *La Magna Carta: il suo destino, il nostro destino*.

²⁷ J. MANWOOD, *A Treatise of the Laws of the Forest*, Middle Temple Lane, 1717, p. 98-105. John Manwood fu *Justice in Eyre* nella *New Forest* sotto Elisabetta I.

²⁸ P. LINEBAUGH, *The Magna Carta Manifesto Liberties and Commons for All*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, p. 42-44; BABIE, *Magna Carta*, cit., p. 1456.

ad affiancare la diversa impostazione della Magna Carta e a consegnarci il senso di una esperienza giuridica sfaccettata e complessa²⁹. Ai nostri giorni questa esperienza è stata svalutata dal pensiero dominante e viene evocata solo occasionalmente, anche al prezzo di qualche consapevole forzatura, com'è avvenuto in Australia nel caso *Brown vs Tasmania*³⁰, nel quale anche il diritto di protestare nelle foreste pubbliche è stato ricondotto al “riconoscimento di un uso pubblico della foresta” nel segno della tradizione inaugurata dalla Carta di Enrico III³¹.

Da qualche tempo la Carta della Foresta ha guadagnato terreno a motivo di particolari letture. A causa di alcune disposizioni che consentivano un razionale sfruttamento delle risorse alcuni studiosi l'hanno considerata un documento chiamato ad assicurare la conservazione della natura³² e perciò antesignano del pensiero ambientalista impegnato a indicare nella sostenibilità ambientale i limiti dello sviluppo economico³³. In questa ottica alla Carta della Foresta sono state idealmente collegate non solo la vigente disciplina inglese sulle aree forestali, ma soprattutto i testi del c.d. *nuevo constitucionalismo andino*³⁴, i quali, privilegiando la salvaguardia delle risorse naturali e la promozione dei diritti umani che esse sono capaci di soddisfare, contrastano la logica dello sfruttamento senza freni dell'ambiente³⁵ e sono applicati dalle corti³⁶. A questo solo obiettivo è accusato di

²⁹ Per un esame dell' istituto della proprietà nella esperienza giuridica europea all'epoca del diritto comune si rinvia ai classici lavori di P. GROSSI, *Il dominio e le cose. Percezioni medioevali e moderne dei diritti reali*, Giuffrè, Milano, 1992 e *Un altro modo di possedere*, Giuffrè, Milano, 1977.

³⁰ In 2017, 261 CLR 328. Con la decisione di *Brown*, l'High Court ha dichiarato invalido il *Workplace (Protection from Protesters) Act* perché vietava alle persone impegnate in attività di protesta di entrare nelle foreste pubbliche per tenervi dimostrazioni, nella fattispecie contro lo sfruttamento privato delle risorse forestali.

³¹ C. CLARK and J. PAGE, *Of Protest, the Commons, and Customary Public Rights: an Ancient Tale of the Lawful Forest*, in 42 *University of New South Wales Law Journal*, 2019, p. 28.

³² S. HARLAN-HUGHEY, *Forest Law through the Looking Glass: Distorsions of The Forest Charter in the Outlaw Fiction of Late Medieval England*, in 25 *William & Mary Bill of Rights Journal*, 2016, p. 552,

³³ D. WILSON, *Multi Use Management of the Medieval Anglo-Norman Forest*, in *Journal of the Oxford University History Society*, 2004, p. 1ss.; C.R. YOUNG, *The Royal Forests of Medieval England*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1979.

³⁴ S. BALDIN, *I diritti della natura: i risvolti giuridici dell'etica ambiental exigente in America Latina*, in S. BALDIN e M. ZAGO, *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, Filodiritto, Bologna, 2014, p. 160 ss.

³⁵ M. CARDUCCI, *Dalla Carta della Foresta al deficit ecologico del costituzionalismo*. In *Revista catalana de dret public* n. 53, p. 41 ss.

³⁶ Si veda la sentenza della *Corte Suprema de Justicia* della Colombia, 5 aprile 2018, n. 4360, la quale ha riconosciuto alla foresta amazzonica la soggettività giuridica e le ha attribuito il diritto di protezione

tendere, invece, il sistema economico neoliberista invocando la libertà incontrollata di iniziativa economica privata e l'assolutezza del diritto di proprietà³⁷, una pretesa alla quale, per fare un esempio recente, aveva fatto buona accoglienza il *Presidential Executive Order* n. 13783 del 27 marzo 2017 emesso dal presidente Trump per consentire la produzione di energia fossile negli Stati Uniti. Ora, questa lettura a tinte ecologiche³⁸, lontana dal contesto storico, si espone alla osservazione che è sempre un po' forzato costruire dei collegamenti puramente ideali, quando si ha in mente a priori che cosa si vuole dimostrare³⁹. In realtà, la conservazione dell'ambiente è stato un effetto involontario e marginale della Carta della Foresta, realizzato peraltro anche dalla previgente *Forest Law* con più severe disposizioni circa lo sfruttamento del territorio⁴⁰.

Valorizzando il dato che la Carta della Foresta soddisfaceva vitali esigenze economiche dei *commoners*, altri l'hanno presentata come una fonte di diritti umani. Anche questa opinione è assai controversa, specialmente nell'ambiente giuridico inglese, abituato anche ai nostri giorni a trattare la materia di diritti umani con particolari cautele adatte a non intaccare il primato del Parlamento⁴¹. In questo scenario, si sottolinea la natura collettiva e non individuale dei diritti dispensati e che essi trovavano una puntuale realizzazione solo con il lavoro dei *commoners*⁴², le cui vere "libertà" furono drammaticamente descritte da Shelley nei versi dedicati alle vittime della strage di Paterloo⁴³.

e manutenzione che grava sui governi del bacino amazzonico ordinando loro di intervenire con urgenza per arginare la deforestazione della foresta pluviale. In argomento, M. GAETA, *Principio di solidarietà e tutela di nuovi soggetti deboli. La Foresta Amazzonica quale soggetto di diritto*, in *Famiglia*, 2019, p. 1.

³⁷ R.M. UNGER, *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard University Press, Cambridge, 1986, p.37.

³⁸ N. A. ROBINSON, *The Charter of the Forest*, cit., p. 327 afferma perentoriamente che 'royal forests cannot be understood in today's ecological terms'.

³⁹ C. HILL, *Intellectual Origins of the English Revolution*, Oxford, The Clarendon Press, 1965, trad. it. *Le origini intellettuali della rivoluzione inglese*, il Mulino, Bologna, 1976, p. 27.

⁴⁰ C. R. YOUNG, *The Royal Forest*, cit., p. 36.

⁴¹ S. CROSY, *Saving Human Rights in England*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2014, p. 429.

⁴² P. LINEBAUGH, *The Magna Carta Manifesto*, cit., p. 45.

⁴³ P. LINEBAUGH, *op. ult. cit.*, p. 44 cita questi versi tratti da *The Mask of Anarchy*: "For the labourer thou art bread, / And a comely table spread. / From his daily labour come! / To a neat and happy home. / Thou art clothes, and fire, and food." Il poema si può leggere in J. DONOVAN, C. DUFFY, K. EVEREST, M. ROSINGTON (edited by), *The Poems of Shelley*, Vol. III 1818-1829, Routledge, London and New York, 2014. Questo poema, a sfondo politico, fu composto nel 1819 in seguito al massacro avvenuto il 16 agosto a St. Peter Field in Manchester, dove la cavalleria caricò una folla

Pertanto, conviene ribadire che l'importanza della Carta della Foresta risiede nel fatto di aver predisposto, insieme alla Magna Carta, una cornice legale capace di portare, sia pure con alterne fortune dovute alle contingenze politiche e alla cultura dell'epoca, il primato del diritto in un campo fino a quel momento dominato completamente dalla volontà del re ovvero, detto il altre parole, di sancire la prevalenza del *common law* sulle prerogative reali⁴⁴.

2. La caccia e il diritto di cacciare nell' Europa medioevale

I popoli germanici erano dediti alla caccia degli animali selvatici, che esercitavano prevalentemente sulle grandi estensioni di terre incolte⁴⁵. Sui fondi di proprietà comune e su quelli allodiali di chiunque tutti gli uomini liberi potevano praticare quest' attività considerata particolarmente degna di guerrieri valorosi. Con il consolidarsi del sistema feudale, la veneranda regola del diritto romano⁴⁶ e la regola consuetudinaria germanica sulla libertà di cacciare gli animali selvatici anche sui fondi altrui⁴⁷ declinarono perché i re, aumentata la loro autorità, vietarono a chiunque la caccia e la pesca sui propri possedimenti e reclutarono dei funzionari per assicurarsi che il divieto fosse rispettato. Lo stesso fecero i feudatari, vescovi o laici, sulle terre loro concesse⁴⁸.

Nel Medioevo per il re e per i nobili cacciare, come pure partecipare ai tornei e alle giostre, costituiva non era solo un divertimento, ma un esercizio militare a causa dei mezzi con cui la "venatio" veniva praticata, ossia con le stesse armi che

di quasi 80.000 persone che protestava contro il carovita e rivendicava la riforma elettorale dei "borghi putridi".

⁴⁴ J. C. HOLT, *Magna Carta*, Cambridge University Press, 1992, p. 53.

⁴⁵ Nel Medioevo, quando erano prevalenti gli agricoltori e gli allevatori, la caccia e la pesca come normali attività esercitate per alimentarsi erano considerate occupazioni da popoli rozzi. Lo testimonia, verso la metà del XIII secolo, la *Cronica altinate*, ossia *Origo civitatum Italiae seu Venetiarum (Chronicon altinate et Chronicon gradense)*, a cura di R. CESSI, in *Fonti per la storia d'Italia*, Roma, 1933, p. 171, dove, a proposito della popolazione veneta che viveva sulla laguna verso la metà del secolo VIII, si legge che non sapevano "nulla laboratione facere sed omnesque erant laboratores et piscatores" e trascorrevano le loro giornate a pescare e uccellare.

⁴⁶ Principi fondamentali del diritto romano furono la libertà della cacciare come potestà e diritto di tutti i cittadini liberi, l'indipendenza del diritto di caccia dalla proprietà del fondo e l'occupazione come titolo di acquisto della selvaggina. Cfr. E. EULA e A. ARIENZO, *Caccia*, voce del *Novissimo Digesto Italiano*, Vol. II, Utet, Torino, 1958, p. 639.

⁴⁷ E. EULA e A. ARIENZO, *op. loc. ult. cit.*

⁴⁸ A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, Vol. IV, Forni, Bologna, 1966, p. 408; J. MILLAR, *An Historical View*, cit, p. 68.

si portavano in guerra, delle abilità fisiche che richiedeva, delle manovre che si sviluppavano sul terreno, del confronto immediato e diretto con una “fera” forte ed aggressiva, come l’orso, il cinghiale o il cervo, con cui la battuta si chiudeva. Il clima della battaglia era evocato anche dal fatto che i nobili cacciavano montando un destriero ed erano accompagnati da uomini appiedati esclusivamente al loro servizio sicché, sul campo di caccia, si imitava il medesimo schieramento dell’esercito feudale sul campo di combattimento, dove la fanteria era subordinata alla cavalleria e non svolgeva compiti tattici autonomi⁴⁹. In questo tipo di caccia non contava la quantità della selvaggina, ma la sua qualità e, almeno a livello ideologico, era reciso ogni legame con la semplice funzionalità alimentare della cacciagione⁵⁰.

In pratica, però, la caccia aveva anche un apprezzabile valore concreto, legato alla centralità del consumo di carne⁵¹, tipica dei popoli nordici⁵². In Inghilterra, nel sistema dell’economia manoriale si macellavano raramente gli animali che venivano allevati in quanto da essi si traevano prodotti necessari come il latte dalle mucche o la lana dalle pecore sicché la riserva di carne da consumare a tavola era assicurata prevalentemente dagli animali selvatici ai quali si dava la caccia, come i cinghiali e gli orsi. L’esistenza di questa selvaggina in tutte le foreste garantiva, inoltre, che il re e il suo seguito fossero convenientemente nutriti quando sostavano nei castelli dei baroni durante i loro spostamenti per il regno⁵³.

Al contrario, coloro i quali non appartenevano agli strati superiori della società feudale consideravano la caccia un’attività esclusivamente economica e la praticavano, di norma, con strumenti non militari, quali reti e trappole, verso animali inoffensivi.

La Chiesa contrastava la caccia dei nobili perché la reputava un’attività crudele ed oziosa, che, per di più, tendeva a distoglierli dalla partecipazione alla santa messa nei giorni festivi, li induceva a viziare i cani da caccia mentre magari veniva negata la dovuta elemosina ai poveri e, se i cacciatori erano ecclesiastici, li metteva

⁴⁹ F. CARDINI, *Alle radici della cavalleria medioevale*, il Mulino, Bologna, 2014, p. 438.

⁵⁰ H. ZUG TUCCI, *La caccia da bene comune a privilegio*, in *Storia d’Italia. Annali 6*, Einaudi, Torino, 1983, p. 408

⁵¹ Cfr. D. SEBASTIANI, *Dalla civiltà del grano a quella della carne. Gli animali e l’alimentazione del nobile medioevale*, in *Mediaeval Sophia*, 2016, p. 137, sulle trasformazioni delle abitudini alimentari basate sulla prevalenza dei cereali, tipiche del mondo greco-romano, in abitudini incentrate sul prevalente consumo di carni già nel periodo alto medioevale in Italia.

⁵² Si riferisce a questa realtà anche il poema epico *I Nibelunghi*. In un passo il re Gunther si rivolge a Sigfrido con queste parole: “Or che della guerra ci siamo liberati, /voglio andare a cacciare orsi e cinghiali /nella foresta dei Vosgi, come ho fatto assai spesso in passato”. Si rinvia a L. MANCINELLI (a cura di), *I Nibelunghi*, Einaudi, Torino, 1972, p. 127.

⁵³ LORD ERNLE, *English Farming Past and Present*, Longmans Green, London, 1919, p. 13

in contraddizione con i loro doveri di miti pastori di anime. Ammetteva, invece, la caccia che serviva “utilitate publicae”, ossia quella praticata per la necessità di alimentarsi o per liberarsi da animali feroci o da quelli nocivi alle coltivazioni dei campi⁵⁴.

3. Le foreste reali in Inghilterra e la *forest law*

Nei regni sassoni gli uomini liberi potevano cacciare gli animali selvatici ovunque li avessero trovati e i maggiorenti avevano il diritto di organizzare battute sui propri fondi senza il permesso del re⁵⁵. Il diritto di caccia subì le prime limitazioni durante il regno di Canuto il Grande⁵⁶ e, secondo una ricostruzione storica molto accreditata, scomparve dal 1066, perché i re normanni, crearono, su un terzo delle terre del regno⁵⁷, foreste reali come proprie esclusive riserve di caccia. Introducendo in Inghilterra le consuetudini vigenti in Normandia, essi vietarono in modo assoluto ai proprietari dei fondi compresi nella foresta di cacciare e, inoltre, limitarono i tradizionali diritti d’uso comune⁵⁸ nella misura in cui intralciavano la vita degli animali selvatici destinati ad essere prede del re (*game*)⁵⁹ e la stessa caccia del sovrano.

⁵⁴ H. ZUG TUCCI, *La caccia*, cit., p. 408.

⁵⁵ J. MILLAR, *An Historical View*, cit., p. 70. Secondo E. GRIFFIN, *Blood Sport Hunting in Britain since 1066*, Yale University Press, New Haven and London, 2007, p. 7 i grandi proprietari terrieri anglosassoni possedevano tenute di caccia nella quali organizzavano battute. Delle loro tecniche di caccia non si sa molto tranne che i cacciatori a volte si dividevano in due squadre, delle quali la prima spingeva gli animali verso il luogo dove era appostata in silenzio la seconda. Si sa invece di più delle tecniche di caccia praticata dai *servants* dei nobili grazie ai *Dialogues of Aelfric*, un’opera composta alla fine del decimo secolo dalla quale si apprende che essi usavano reti, cani e coltelli.

⁵⁶ J. MILLAR, *op. ult. cit.*, p. 71 attribuisce appunto a re Canuto la seguente disposizione: “*Volo ut omnis liber homo, pro libito sua, habeat venerem, sive viridem, in planis suis super terras suas, sine chacea tamen, et devitent omnes meam, ubicunque eam habere voluerit*”.

⁵⁷ E. GRIFFIN, *Blood Sport*, cit., p. 25.

⁵⁸ J. C. COX, *The Royal Forests of England*, Mathuens & Company, London, 1905, p. 5; C. PETIT-DUTAILLIS, *Les Origins franco-normandes de la “forêt” anglaise*, in *Mélanges d’histoire offerts à M. Charles Bémont*. Paris, 1913, p. 76; E. GRIFFIN, *op. ult. cit.*, p. 17; C.R. YOUNG, *The Royal Forests*, cit., p. 2.

⁵⁹ *Game* è una parola che deriva dalla lingua sassone che, alla lettera, significa ogni sport o passatempo e, in senso ampio, identifica tutti gli animali selvatici che procurano diletto ai cacciatori che li inseguono. Dal punto di vista legale, però, *game* è ogni specie di animali selvatici che la legge positiva distingue dagli altri e regola in maniera speciale. Cfr. CHITTY J., *A Treatise on the Games Law and on Fisheries with an appendix containing all the Statutes and a copious Collection of Precedents*, Samuel Brooke Pater Noster Row, London, 1826, p.1.

Solo di recente questa opinione è stata oggetto di osservazioni critiche e precisazioni. Esaminando gli scarsi documenti pervenuti fino a noi, si è sostenuto che le “foreste” non erano state neanche in Normandia soltanto delle riserve di caccia di cui il duca deteneva il monopolio perché anche altri feudatari ne avevano, ma territori che contenevano, oltre alla selvaggina, risorse e diritti che non venivano sacrificati per la caccia del signore. Si è affermato, inoltre, che in Inghilterra, durante il regno di Guglielmo il Conquistatore, “foreste” dalle medesime caratteristiche furono create non solo dal re, anche da alcuni conti, specialmente della Welsh March, e che tutti costoro esercitavano la caccia prevalentemente in *chases*, boschi dai confini definiti soltanto da pietre, e *parks*, boschi recintati da muri o siepi⁶⁰, limitando soltanto il diritto di pascolo in queste aree⁶¹.

Certo è che già il Conquistatore, la cui passione per la caccia e la determinazione nel creare *royal forests*, incurante “delle proteste del ricco e dei lamenti del povero”, ci sono state tramandate dall’ *Anglo-Saxon Chronicle*⁶², considerò di sua proprietà certi animali selvatici, quali cervi, cinghiali e lepri che vivevano nelle foreste che aveva creato⁶³ e cacciarli una prerogativa reale (*right of venison*)⁶⁴ che poteva essere esercitata solo dal sovrano o concessa a chi gli fosse piaciuto⁶⁵. Di tanto in tanto, questa concessione veniva fatta sia a monasteri sia a singoli sudditi ponendo, però, determinate condizioni, ossia che la caccia fosse praticata su un terreno del

⁶⁰ N. D. G. JAMES, *A History*, cit., p. 5.

⁶¹ D. JØRGENSEN, *The Boots of the English Royal Forest*, in *Anglo-Norman Studies XXXII Proceedings of the Battle Conference 2009*. (edited by C.:P. Lewis, The Boydell Press, Woddbridge, 2010, p. 114 ss e, specialmente, p. 121.

⁶² Nell’ *Anglo-Saxon Chronicle*, (E. RYYS ed., Rev. J. INGRAM trans., J. M. Dent & Sons, Ltd., 1938), p. 166, si legge “*He set up game-preserves, and he laid down laws for them,/That whosoever killed hard or hind/He was to be blinded/He forbade (hunting) the harts, so also the boars;/He loved the stags so very much,/As if he were their father;/Also he decreed for the hares that that they might go free/His powerful men lamented it, and the wretched men complained of it/But he was so severe that he did not care about the enmity of all of them;/But they must wholly follow the king’s will/ If they wanted to live or have land/Land or property or his good favour.*”. La lettura di questo brano ha contribuito a convincere la maggior parte degli studiosi che le foreste reali fossero esclusivamente riserve di caccia, nonostante che il termine *forest* non compaia nel testo, come osserva D. JØRGENSEN, *op. ult. cit.*, p. 116-s.

⁶³ Guglielmo il Conquistatore creò la New Forest nell’Hampshire e le foreste di Windsor e Wimborne, che furono regolarmente registrate nel *Domesday Book*, e altre foreste in nove contee alle quali, invece, il *Domesday Book* si riferisce solo sporadicamente. Cfr. D. JØRGENSEN, *op. ult. cit.*, p. 126.

⁶⁴ La parola *venison* si riferiva alle bestie della foresta, ossia daini, caprioli, cinghiali selvatici, cervi e non soltanto, come attualmente, alla carne del cervo. La precisazione è di N. D. G. JAMES, *A History*, cit., p. 15.

⁶⁵ Warren era il termine che individuava sia il diritto di cacciare e catturare gli animali selvatici che venivano specificati nella concessione, sia il terreno dove questo diritto poteva essere esercitato. Sul punto, E. GRIFFIN, *Blood Sport*, cit., p. 16.

concessionario, che il diritto di cacciare fosse esercitato solo da lui o dai suoi eredi e non fosse trasferito a terzi e che si assumesse un guardiacaccia per impedire incursioni di cacciatori non autorizzati. Tali prerogative reali sarebbero state considerate contrastanti con l'ordine naturale delle cose nel *Policraticus*⁶⁶ di John of Salsbury segretario di Thomas Becket, arcivescovo di Chartres e teorico dell'equità come fondamento della legge dello stato⁶⁷ e, nel XVII secolo, contrarie anche al *common law* da Edward Cook⁶⁸, ostile all'assolutismo degli Stuart.

Poiché, però, secondo il diritto romano affermatosi nell'isola, gli animali selvatici continuavano a essere definiti *res nullius* e, quindi, ritenuti, legittimamente catturabili da chiunque li avesse trovati in un qualsiasi fondo, per molto tempo i giuristi inglesi si ingegnarono di giustificare la prerogativa del re.

Nel XIII secolo Henri de Bracton conciliò la venerabile regola romanistica con le disposizioni importate dal Conquistatore e ritenne che, data la situazione, le consuetudini e i privilegi introdotti dai Normanni potevano prevalere⁶⁹. Sulla stessa lunghezza d'onda, Lord Edward Cook, nel XVII secolo, decidendo un caso, avrebbe, suo malgrado, ammesso, che "*when no man can...claim property in any good, the King shall have them, by his prerogative*"⁷⁰ e nel XVIII secolo William Blackstone, sarebbe giunto alla medesima conclusione, pur deprecando la prerogativa del re spiegata con l'argomento che il sovrano, in quanto proprietario di tutte le terre del regno, poteva prendersi anche tutti gli animali⁷¹.

Il re, dunque, aveva il potere di istituire *royal forests* i cui confini erano tracciati dai suoi funzionari e periodicamente controllati mediante *perambulations*, ispezioni⁷².

⁶⁶ In *Policraticus*, Oxford University Press, 1991, p. 22 si legge: "*Wild animals, which are gifts of nature, are claimed by the king even under the watchful eye of God..A fact that excites surprise is the frequent practice of declaring it a crime to lay snares for birds....You have heard it said that the birds of the sky and fishes of the deep are common property, but those that are hunting... belong to the royal treasury*".

⁶⁷ Q. TAYLOR, *John of Salisbury, the Policraticus and political Thought*, in *Humanitas*, 2006, p. 133 ss.

⁶⁸ E. COOK, *Institutes of the laws of England*, I ed., Society of Stationers, London, 1628. 300-301.

⁶⁹ HENRY DE BRACON, *De legibus et consuetudinibus Angliae*. "*Quedam nullius*"(41), "*De feris bestiis*" e "*De piscatione, venatione, apprehensione*" (42), in *Bracton on the Laws and Customs of England*, vol.2, ed. G.E. WOODBINE, trans. S.E. THORN, Cambridge, MA, 1968.

⁷⁰ in *Constable's Case* (1601), 77 Eng. Rep. 218,223 (K.B.).

⁷¹ W. BLACKSTONE, *Commentaries on the Law of England, Book the Third, The Sixteenth Edition With the Last Correction of the Author; and With the Notes of* J. T. COLORIDGE, Esq of the Middle Temple, Barrister at Law, Cadell in the Stand and S. Butterworth and son, London, 1825, p. 65.

⁷² Benché una foresta non fosse recintata, i suoi confini venivano diligentemente tracciati e, si trattasse di ruscelli, valli, strade, ponti colline, costruzioni o determinati alberi, essi venivano annotati in modo da poter essere successivamente controllati. W. H. P. GRESSWELL, *The Forests &*

La più antica definizione di *royal forest* è contenuta nel *Dialogus de Scaccario*, opera importante scritta da Richard Fitz Nigel, Lord Treasurer di Enrico II, verso il 1179⁷³ e tenuta in considerazione dagli studiosi fino ai nostri giorni⁷⁴. Individuando i tratti costitutivi della *royal forest* in un insieme di elementi formali e di fatto, ossia nelle strutture amministrative, nella caccia del re e nelle sue prerogative prevalenti su certi diritti dei sudditi, il “Dialogo”, in realtà, riflette la trasformazione giuridica delle foreste reali avviata da Enrico I, figlio del Conquistatore, nei primi trent’anni del XII secolo⁷⁵, una trasformazione che, però, è stata retrodatata ai tempi di Guglielmo da molti autori.

La *royal forest*, rifugio sicuro per gli animali selvatici⁷⁶, non comprendeva soltanto terreni fittamente alberati e disabitati ma anche pascoli, prati, brughiere, paludi, ruscelli, antiche strade romane e strade secondarie, villaggi, fattorie e, ancora, terre coltivate di *freeholders*, di monasteri e di chiese. Dal punto di vista giuridico, l’inserimento nei confini della foresta di terre e boschi appartenenti a *freeholders* non incideva formalmente sul titolo di proprietà di quei beni e neanche sul diritto di trasmetterli in eredità, ma ne comprimeva grandemente il valore, date le limitazioni della facoltà di usarli poste dai vari sovrani con diverse regole che, regnante Enrico II, sarebbero state fissate dall’ *Assise* di Woodstock del 1184⁷⁷.

the Deer Park of the County of Somerset, Taunton, Bernicott & Pearce, Athenaeum Press, 1905, p. 266 riporta un estratto del verbale redatto in occasione della *perambulation* della Selwood Forest, nel Somerset, avvenuta nel 1297, dal quale è possibile farsi una vivida idea di questo procedimento: “A Perambulation of the Forest of Selwode in the County of Somerset by the view of Malcolinus de Harleigh and Johannes de Wrotesleghe, appointed by the Lord King to wiew the said perambulation... Was made there on the 13th day of March, in the 26th year of the reign of King Edward by the oath of the aforesaid jury who say that the Bounds of the Forest begin at the bridge of South Bruham which is the last water of the Brue: and thence by a via to La Barwe: and thence by a certain via as far as the house called Bruke: and thence keeping the said house on the right as far as the gate of the hall of the Lord King (which was there) when the Park of Wycham was enclosed: and thence by Hayham as far as the water of Frome: and thence by the said water, keeping it on the right as far as the bridge of Waleditch: and from thence along the edge of Boscus of Selewode”.

⁷³ H. G. RICHARDSON, *Richard Fitz Nigel and the Dialogus de Scaccario*, in *The English Historical Review*, 1928, p. 161 ss.

⁷⁴ N. B. ROBINSON, *The Charter of the Forest*, cit., p. 325.

⁷⁵ H.A. CRONNE, *The Royal Forest in the Reign of Henry I*, in H.A. CRONNE et al., *Essays in the British and Irish History in Honour of James Eadie Todd*, London, 1949, I-23 at 6.

⁷⁶ *Dialogus de Scaccario*, in *English Historical Documents*, Vol. III, edited by D. C. DOUGLAS and G. W. GREENWAY, Routledge, London and New York, 1953, p. 528, dove si legge che. “the king’s forest is a safe refuge of wild beast, but those that live in the wood; not in any kind of place, but in selected spots, suitable for the purpose”.

⁷⁷ C.R. YOUNG, *Conservation Policies in the Royal Forests of Medieval England*, in *Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies*, Summer, 1978, Vol. 10, No. 2, p. 97.

I *freeholders*, per esempio, non potevano tagliare gli alberi del loro stesso bosco se non con l'autorizzazione del *chief justice in eyre* perché i cervi si nutrivano delle foglie e delle cortecce. Inoltre, i tradizionali diritti degli abitanti di usare in comune le risorse naturali secondo le antiche tradizioni che pure il Conquistatore si era in linea generale obbligato a rispettare⁷⁸ e che aveva effettivamente rispettato, per esempio, riconoscendo ad alcuni monasteri certi privilegi, vennero limitati, a volte sottoposti a pagamenti, o addirittura aboliti, forse con l'espedito di attribuire la paternità di queste disposizioni odiose per i sudditi alle *Constitutiones de Foresta* o *Charter of the Forest* che re Canuto avrebbe emesso nel 1016⁷⁹. Di conseguenza, i singoli beni immobili inclusi nelle foreste reali, in quanto deprezzati, venivano colpiti da una tassazione ridotta, come sembra risultare già dalle annotazioni del *Domesday Book*⁸⁰.

Dunque, ogni risorsa della foresta veniva assegnata e regolata dalla corona stessa mediante *writ*⁸¹: il cervo e altre bestie, per esempio, gli orsi, i cinghiali e, per un certo periodo, anche le lepri erano destinati alla caccia del re. Per questo la caccia di frodo fu brutalmente repressa con crudeli pene corporali stabilite da ogni sovrano a suo capriccio⁸². La flora poteva essere sfruttata dai *commoners* secondo le consuetudini (*rights of vert*)⁸³, ma sempre in modo da non mettere a repentaglio il sostentamento e la riproduzione della selvaggina, pena il pagamento di forti ammende in denaro⁸⁴. Perciò solo entro certi limiti, essi potevano raccogliere felci (*fugerium*); tagliare legna (*estover*); praticare la ceduzione degli alberi (*robara*), prendere la torba per farne combustibile (*tubary*); raccogliere la cortecchia degli alberi per bruciarla e la legna per farne carbonella o utilizzarla nelle fonderie o usarla per costruire ponti ed abitazioni; raccogliere erbe e bacche (*herbage*) portare i maiali nella foresta per nutrirla di ghiande e semi di faggio (*pannage*); far pascolare nelle radure certi animali domestici ritenuti non particolarmente nocivi per la

⁷⁸ J. H. BAKER, *An Introduction*, cit., p. 12.

⁷⁹ D. JØRGENSEN, *The Boots*, cit., p. 117.

⁸⁰ D. JØRGENSEN, *op.ult. cit.*, p. 126.

⁸¹ D. JØRGENSEN, *op.ult. cit.*, p. 127.

⁸² La pena per chi uccideva cervi o orsi era l'accecamento, come si legge nell'*Anglo-Saxon Chronicle*, cit., p. 166-167.

⁸³ La parola *vert* deriva dal francese *vert*, che vuol dire verde, e che, a sua volta, deriva dal latino *viridis*. In generale, sull'influenza del francese sulla lingua inglese nel Medioevo, G. DEL LUNGO CAMICIOTTI, *Introduzione alla storia della lingua inglese*, Mursia, Milano, 1994, p. 61 ss.

⁸⁴ N. A. ROBINSON, *The Charter of the Forest*, cit., p. 326 riporta che la *Forest Eyre* condannò l'imputato colpevole di aver tagliato abusivamente un albero a pagare periodicamente una multa finché la pianta non avesse raggiunto l'altezza precedente.

flora e la fauna (*pasturage*): erano ammessi mucche e cavalli, mentre in alcune foreste occorreva una speciale licenza per le pecore poiché esse divoravano una gran quantità di erba sottraendola ai cervi e si credeva che trasmettendo a essi il proprio odore, avrebbero confuso i cani da caccia. Le capre, invece, non potevano assolutamente pascolare non solo perché voraci consumatrici di erba ma anche per la ragione che spaventavano i cervi inducendoli a fuggire⁸⁵.

Come avevano sottolineato R. Fitz Nigel e, sulla sua scia, alla fine del Cinquecento, J. Manwood, Justice in Eyre della New Forest durante il regno di Elisabetta I e profondo cultore della *forest law*, la *royal forest* era, in definitiva, una creazione dell'ordinamento⁸⁶, il quale imprimeva una speciale qualificazione giuridica a un determinato territorio⁸⁷ sottraendo alcuni diritti dei sudditi all'applicazione del *common law* affinché il re potesse coltivare lo sport della caccia e si ristorasse dalle fatiche del governo del regno⁸⁸. Il tema del diletto del re fu celebrato anche dalla tradizione letteraria. John Denham, poeta irlandese del XVII secolo scriveva "Qui ho visto il Re, quando gli affari di Stato/ Gli permettono di riposarsi e di non pensare alle sue preoccupazioni/Atteso nel Chase dal fior fiore della gioventù"⁸⁹ e Jonathan Swift, nel 1711, riferiva che la regina Anna "va a caccia su un calesse tirato da un solo cavallo, che lei stessa conduce e conduce furiosamente, come Jehu, ed è una possente cacciatrice come Nimrod"⁹⁰. In passato, però, questo argomento era stato trattato anche con intenti polemici, come fece

⁸⁵ N. D. G. JAMES, *A History*, cit., 43.

⁸⁶ Si veda la definizione di foreste reali contenuta nel suo *Treatise of the Laws of the Forest*, la cui prima edizione apparve nel 1598. In tale definizione, infatti, convergevano il riferimento allo stato fisico dei luoghi e dati formali "A forest is a certain territory of woody grounds and fruitful pastures, privileged for wild beasts and fowls of forest, chase and warren, to rest and abide in, in the safe protection of the king, for his princely delight and pleasure, which territory of ground, so privileged is meered, and bounded with unremovable marks, meers and boundaries either known by matter of record, or else by prescription: And also replenished with wild beast of venery of chase, and with great coverts of vert, for the succour of the said wildbeasts, to have their abode in. For the preservation and continuance of which said place, together with the vert and venison, there are certain laws, privileges and officers, belonging to the same, meet for that purpose, that are proper unto a forest and not to any other place".

⁸⁷ N. A. ROBINSON, *op.ult. cit.*, p. 327.

⁸⁸ Il motivo dello svago del re fu sviluppato già da Richard Fitz Nigel nel *Dialogus de Scaccario*, cit., p. 60: "It is in the forests too that 'King's chambers' are, and their chief delights. For they come there, laying aside their cares now and then, to hunt as a rest and recreation. It is there that they can put from them the anxious turmoil native to a court, and take a little breath in the free air of nature".

⁸⁹ *Cooper's Hill*, in *The Poetical Works of Sir John Denham*, Yale University Press, New Haven, 1969, p. 81.

⁹⁰ J. SWIFT, *A Journal to Stella*, 31 luglio 1711, Edited, with an Introduction and Notes, by A. AITKEN, Dover Publication, Inc., Mineola New York, 2017.

Bertrand de Born, poeta conosciuto da Dante Alighieri⁹¹, che aveva condannato la smodata passione per la caccia di Giovanni Senzaterra⁹².

La specificità della *forest law* era che essa non governava la proprietà del re, come avveniva in Normandia per la proprietà del duca, ma anche beni di soggetti privati e di comunità ridimensionandone il potere di sfruttarli nel modo più vantaggioso⁹³. Benché anche gli interessi dei nobili fossero mortificati specialmente quando un manor⁹⁴ veniva inserito in una *royal forest*⁹⁵, il costo maggiore del sistema era sopportato dai contadini poveri, dai piccoli proprietari coltivatori diretti (*yeomen*), dai fittavoli, dagli artigiani, insomma dagli appartenenti a quelle classi sociali che, se all'epoca esprimevano il loro scontento al massimo con dei Robin Hood⁹⁶, quasi cinque secoli dopo, da puritani, avrebbero ingrossato le file dell'esercito parlamentare⁹⁷. Essi dovevano ottenere il permesso del *warden* per disboscare un appezzamento di terra e coltivarlo e poi erano tenuti a versare al re una rendita perpetua. Pagavano una tassa per il diritto di pascolare gli animali, che era strettamente controllato e poteva essere revocato a discrezione del sovrano⁹⁸. Se un *warden* non riusciva a individuare il colpevole di una trasgressione, poteva multare la comunità alla quale egli presumibilmente apparteneva⁹⁹. Se un cervo

⁹¹ Dante Alighieri apprezzò la poesia “intorno all’armi” di Bertrand de Born (Bertrando del Bornio) nel *De Vulgari eloquentia*, II, in (a cura di) L. BLASUCCI, *Dante Tutte le Opere*, Sansoni, Firenze, 1965, p. 228, ma nel XXVIII canto dell’ *Inferno* (v. 118-142), *ivi*, p. 478, lo collocò tra i seminatori di discordia per aver fomentato la rivalità e le contese per ragioni ereditarie e di potere tra Enrico II e i suoi figli Enrico il giovane, Riccardo Cuor di Leone e Giovanni Senzaterra. Cfr. K.W. KLEIN, *The Political Message of Bertrand de Born*, in *Studies in Philology*, 1968, p. 621 ss.

⁹² “*He loves better playing and hunting, / Brachets, greyhounds and hawks, / And repose, wherefore he loses his property, / And his fief escapes out of his hand*”, in Bertrand DE BON, *Poesie*, (a cura di) M. CIPRIANI, La Finestra editrice. Lavis (TN), 2010, p. 65.

⁹³ J. GREEN, *Forest Laws in England and Normandy in the Twelfth Century*, in *86 Historical Research*, 2013, p. 416 e 422.

⁹⁴ Il manor costituiva una unità economica-amministrativa basata su una concessione revocabile. I concessionari (*villains*) avevano solo un *copyhold*, ossia la copia di un titolo, ma non l’originale. Cfr. M. M. POSTAN, *Economia e società*, cit., p. 26.

⁹⁵ R. GRANT, *The Royal Forests of England*, Alan Sutton, 1991, p. 11 riferisce che, dopo l’inclusione nella New Forest di tutti boschi appartenenti al manor di Stur in Sopley, il valore della proprietà crollò da dieci sterline a cinquanta scellini.

⁹⁶ E. J. HOBBSAWN, *Bandits*, Weidenfeld and Nicolson, London, 1969, trad. it., *I Banditi*, Einaudi, Torino, 1971, p. 36.

⁹⁷ C. HILL, *Le origini intellettuali*, cit., p. 31.

⁹⁸ Nel 1200 re Giovanni vietò ai monaci cistercensi di far pascolare il loro bestiame nella foresta finché dodici di essi non gli avessero chiesto perdono in ginocchio. Cfr. C. HARRIS, *Magna Carta and Its Gifts to Canada: Democracy, Law and human Rights*, Dumrum, Toronto, 2015, p. 24.

⁹⁹ D. CARPENTER, *Magna Carta*, cit., p.176-177.

distruggeva un loro bosco o una lepre roscchiava il raccolto, i contadini non potevano far altro che assistere all'incursione¹⁰⁰. Inoltre, molti di essi erano intralciati anche nello svolgimento delle piccole attività commerciali praticate nel tempo libero dal lavoro dei campi in quanto non avevano la possibilità di sfruttare pienamente le materie prime esistenti nelle loro stesse proprietà: il legname per costruire e vendere manufatti di legno come archi, frecce e strumenti agricoli richiesti essenzialmente da un mercato locale. Alcuni pagavano per ottenere una licenza che li legittimasse a produrre, durante un intero anno o per alcuni mesi, carbone ottenuto bruciando il legname in apposite fornaci, prodotto da vendere alle piccole attività produttive collocate ai margini delle foreste, quali le lavorazioni del ferro e del vetro. Altri pagavano anche per una licenza che consentisse lo sfruttamento delle miniere di carbone fossile, di solito di piccole dimensioni, che si trovavano sulle loro proprietà¹⁰¹.

Enrico II (1154- 1189) fu il primo re a capire che l'importanza delle foreste reali non consisteva tanto nel valore dell'esclusiva del diritto di caccia in sé, ossia nel valore della selvaggina, benché esso non fosse trascurabile¹⁰², quanto nel valore della protezione di tale diritto, che veniva estratto dai sudditi sotto forma di corrispettivo per l'esercizio dei diritti d'uso delle risorse forestali utili all'agricoltura o alle attività industriali, o di multe per le violazioni commesse o di corrispettivo per le licenze¹⁰³. A partire, dunque, dalla metà del XII secolo, i re, imprimendo una svolta alla politica forestale, ne curarono con attenzione il profilo fiscale che prese a generare un volume di entrate in grado di contribuire in modo sostanziale al finanziamento delle loro spese. Pertanto la Corona, non fu più disponibile a ridimensionare queste entrate neanche quando lo sfruttamento delle risorse forestali metteva a repentaglio l'habitat della selvaggina. Così, nel caso delle fornaci per lavorare il ferro, grandi consumatrici di combustibili vegetali, il re ne limitò il numero solo occasionalmente¹⁰⁴.

Era destinato a incrementare la ricchezza del re anche il valore delle risorse di cui egli era in grado di disporre liberamente. Il sovrano poteva mettere sul mercato le stesse foreste; gli alberi da cui si sarebbe ricavato legname utile per i

¹⁰⁰ Nel 1209 re Giovanni ordinò la distruzione di fossati e siepi di cui non aveva autorizzato la costruzione e che servivano per proteggere i raccolti dalle scorrerie degli animali, compresi i cervi. Cfr. C. HARRIS, *Magna Carta*, cit., p. 24.

¹⁰¹ J. Birrell, *Pesant Craftsmen in the Medieval Forest*, in *17 Agricultural History Review*, 1969, p. 91.

¹⁰² LORD ERNLE, *English Farming*, cit., p. 13.

¹⁰³ J. HUDSON, *Forest Laws from Anglo-Saxon*

¹⁰⁴ J. BIRRELL, *Pesant Craftsmen*, cit., p. 104.

più svariati usi; *chases* o *parks* che potevano essere venduti ai maggiorenti del regno per diventare riserve private di caccia¹⁰⁵. Spesso i nuovi proprietari popolavano *chases* e *parks* con cervi, a volte donati loro dallo stesso sovrano con l'intento non solo di mostrare la sua benevolenza verso sudditi di rango, ma anche di esercitare più proficuamente la caccia quando gli fosse piaciuto annunziare la sua visita¹⁰⁶.

In questo scenario, agli inizi del XIII secolo, se non prima, il problema delle foreste reali era diventato un problema politico scottante perché il principale valore che esse contenevano era costituito dalle riserve di terreno che, benché vincolate dalla corona, attraevano i colonizzatori nel momento in cui tali riserve cominciavano a scarseggiare altrove¹⁰⁷.

4. I funzionari della foresta

In coerenza con il modello organizzativo centralizzato già sperimentato dagli Anglo-Sassoni e potenziato dai Normanni e dai loro successori Angioini, che prevedeva la presenza di funzionari del re in ogni contea per contrastare le spinte centrifughe del feudalesimo¹⁰⁸, un apparato burocratico parallelo a quello che amministrava ordinariamente il regno e composto della grande nobiltà e della piccola nobiltà (*gentry*) aveva il compito di tutelare le foreste reali e le prerogative di caccia del sovrano.

Fino ai primi decenni del XIII secolo, al vertice di tale organizzazione si collocò il *Justiciar*, una figura importata dalla Normandia da Guglielmo il Conquistatore e che sarebbe stata abolita da Edoardo I nel XIII secolo¹⁰⁹. In generale, il *Justiciar* fungeva da supplente del re quando egli si trovava fuori del

¹⁰⁵ *Parks* e *chases* si trovavano sia dentro sia fuori i confini delle foreste reali. Se un suddito voleva fare un park del suo bosco che si trovava nella foresta reale o nelle sue immediate vicinanze doveva ottenere la licenza del sovrano che si assicurava che i suoi diritti di caccia fossero salvaguardati. I *lords* ricevevano periodicamente le ispezioni dei funzionari reali legittimati a multarli nel caso avessero riscontrato infrazioni. Sul punto, N. A. ROBINSON, *The Charter of the Forest*, cit., p. 327 e 330

¹⁰⁶ N. D. G. JAMES, *A History*, cit., p. 6.

¹⁰⁷ M. M. POSTAN, *The Medieval Economy and Society. An Economic History of Britain in the Middle Ages*, Penguin, Harmondsworth, 1972, trad.it. *Economia e società nell'Inghilterra medievale Dal XII al XVI secolo*, Einaudi, Torino, 1978, p. 27.

¹⁰⁸ J. H. BAKER, *An Introduction*, cit., p. 12.; A. GAMBARO e R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati, Terza edizione*, Utet, Torino, 2014, p. 47 ss.

¹⁰⁹ R. M. HAINES, *King Edward II: His Life, his Reign and his Aftermath 1284-1330*, McGill Queen's University Press, Montreal and Kingston, 2003, p. 287.

regno, cioè essenzialmente nei suoi feudi francesi, o era impegnato in guerra¹¹⁰. Ai tempi di Enrico I, però, il *Justiciar* era essenzialmente un funzionario che curava gli affari, anche giudiziari, della corona in una o più contee. A volte definito il *chief justice* della foresta, i suoi atti ingiusti e arbitrari contribuirono non poco alle rivolte dei baroni e dei *commons* agli inizi del XIII secolo¹¹¹. Poiché dal 1239, regnante Enrico III, le foreste reali erano state divise, dal punto di vista amministrativo, in foreste situate a nord e a sud del fiume Trent, fu nominato un *chief justice*, chiamato anche *Lord Chief Justice*, per ognuna delle due regioni. Dato che si trattava di aree particolarmente estese, impossibili da seguire personalmente, il *Lord Chief Justice* nominava dei delegati. Nella zona che gli era stata assegnata, il *Lord Chief Justice* si occupava più degli aspetti amministrativi che della giustizia perché non era espressamente previsto che sedesse in alcuna corte. Tuttavia, egli veniva costantemente chiamato dal re a presiedere i collegi giudicanti delle *forest eyres*, le corti itineranti che si spostavano da una foresta all'altra¹¹². Era invece in potere del *Lord Chief Justice* decidere della libertà su cauzione degli imputati ed esaminare le proposte del re circa la concessione di "libertà" nelle foreste¹¹³.

Al di sotto del *Justiciar* c'erano i *wardens* o *chief foresters*, che, in qualità di rappresentanti del re, erano incaricati di amministrare e sorvegliare una foresta o un gruppo di foreste¹¹⁴. Appartenenti alla grande nobiltà, essi esercitavano il loro ufficio e in adempimento degli obblighi feudali (*in sergeanty*) o, probabilmente a partire dal XIII secolo, per nomina del sovrano, al quale essi pagavano una somma di denaro per mantenere la propria posizione destinata a durare fino a quando fosse piaciuto al sovrano stesso o fino a quando non fossero stati destituiti da una corte per gravi violazioni commesse nell'esercizio delle funzioni¹¹⁵. Con il consenso del re, i *wardens* potevano assegnare una quota della loro *wardenship* ad altri per tutta la durata della loro vita¹¹⁶. Ai *wardens* il re concedeva di intascare l'importo di alcuni tributi, per

¹¹⁰ J. H. BAKER, *An Introduction*, cit., p. 15 sottolinea che, come funzionario operante in una o più contee, il *Justiciar* rappresentava una estensione della giustizia reale che non accresceva i poteri dello sceriffo. Questo tipo di organizzazione venne presto abbandonato perché ci si rese conto che il potere del *Justiciar* scollegato dalle corti giudiziarie centrali era politicamente pericoloso.

¹¹¹ N. A. ROBINSON, *The Charter of the Forest*, cit., p. 327.

¹¹² G.J. TURNER (ed), *Selected Pleas*, cit., p.15.

¹¹³ G.J. TURNER, *op. loc. ult. cit.*

¹¹⁴ Nel 1300, una donna, Sabine Pecche, fu warden di cinque foreste nel Somerest. Cfr. G.J. TURNER, *op. loc. ult. cit.*

¹¹⁵ G.J. TURNER (ed), *Selected Pleas*, cit., p. 114.

¹¹⁶ N. A. ROBINSON, *The Charter of the Forest*, cit., p. 330.

esempio del *cheminage* e, a volte, elargiva qualche privilegio, come quello di cacciare con il falcone.

Uno dei compiti essenziali dei *wardens* era organizzare il contrasto alla caccia di frodo. Inoltre, essi avevano anche un ruolo nelle procedure giudiziarie attivate per la punizione di coloro che avevano violato la legge. I *wardens* erano tenuti a eseguire tutti gli ordini del re come, per esempio, consegnare a chi egli avesse indicato la selvaggina uccisa dai bracconieri o la legna illegittimamente tagliata. Se nella foresta c'era un castello, il *warden* poteva assumere il ruolo di "keeper of the castle"¹¹⁷.

Ciascun *warden* poteva nominare come propri aiutanti alcuni *foresters*, di solito cinque, e a ciascuno di essi affidare la sorveglianza di una parte del territorio, compito da svolgere a piedi o a cavallo. A sua volta ogni *forester* poteva scegliersi un aiutante. I *foresters* venivano pagati dai *wardens* i quali erano autorizzati dal re a destinare a tale scopo alcuni corrispettivi incassati per i servizi resi e certi prodotti delle foresta capaci di generare reddito, quali la legna e le cortecce degli alberi. Tuttavia, non era raro il caso in cui era stato l'aspirante *forester* a versare al *warden* una somma di denaro per ottenere la carica con la conseguenza che egli si sarebbe successivamente rifatto sugli abitanti della foresta.

I *foresters* svolgevano un lavoro pericoloso perché spesso si trattava di affrontare bracconieri armati di arco e frecce e, infatti, le cronache dell'epoca raccontano di *foresters* feriti o uccisi. Non tutti, però, erano così ligi al loro dovere perché, specialmente quando le retribuzioni non erano soddisfacenti, essi si ingegnavano di incrementare le proprie entrate con numerosi espedienti, anche al rischio di perdere la carica se la *Forest Eyre* li avesse giudicati colpevoli di abusi. L'espediente più frequentemente utilizzato consisteva nell'indurre gli abitanti della foresta ad acquistare birra nei locali da essi stessi gestiti (*scotale*) ventilando ritorsioni nei confronti dei recalcitranti. Un altro tipo di estorsione mascherato era esigere il pagamento di antichi *customary rights* ormai in disuso. Inoltre, secondo le fonti, molti *foresters* erano soliti tagliare gli alberi per il loro uso, far pascolare abusivamente le loro greggi, farsi pagare per dichiarare il falso ad altri funzionari e assumere numerosi aiutanti allo scopo non tanto di svolgere meglio il lavoro ma di organizzare in maniera più efficiente la rete gli illeciti a proprio profitto¹¹⁸. Del resto, gli stessi *wardens* non disdegnavano di ricorrere a estorsioni e furti e ad altre condotte illecite. Al riguardo bisogna, però, precisare che questi termini, utilizzati dalla

¹¹⁷ N. D. G. JAMES, *A History*, cit., p.29.

¹¹⁸ C. R. YOUNG, *The Royal Forests*, cit., p. 81.

storiografia vittoriana in senso riprovevole, individuano comportamenti considerati, all'epoca, poco più che eccessi connaturati all'esercizio di un legittimo potere derivante dallo status nobiliare¹¹⁹.

Di alcune foreste reali operavano come *chief foresters* grandi feudatari che avevano ereditato la carica, i *foresters for fee*. Non è stato possibile ricostruire precisamente il loro status. Alcuni studiosi ritengono che esso si avvicinasse a quello dei *wardens* e che quindi i *foresters for fee* fossero subordinati soltanto al re al quale a volte pagavano una rendita per mantenere la carica e dal quale ricevevano alcuni privilegi. La carica poteva essere ereditata anche da una donna o da chi non era in grado di esercitare l'ufficio personalmente, tenuto perciò a nominare un *deputy* che agisse per suo conto. In ogni caso, era richiesta la presenza del *forester for fee* in certe corti¹²⁰.

Wardens e *foresters* agivano insieme ad esponenti della *gentry* che venivano eletti come *verderers*, *regarders* e *agisters*.

Di regola, in ogni foresta operavano quattro o sei *verderers* (*viridarii*) allo scopo di controllare i *wardens*¹²¹. I *verderers* erano eletti in ogni contea tra i maggiori proprietari terrieri. Eletti a vita, essi rispondevano direttamente al sovrano il quale poteva rimuoverli dall'incarico a causa di infermità invalidanti o della perdita dello status di proprietari. Principalmente essi dovevano formulare le accuse per "trespass against vert and venison" e presentarle all'*attachment court*¹²².

I *regarders*, usualmente dodici per ciascuna foresta, erano eletti in ciascuna contea e prestavano giuramento al re. Secondo la consuetudine conducevano, ogni tre anni, una ispezione itinerante della foresta, a volte insieme ai *foresters*. Affinché l'ispezione fosse svolta correttamente, ad essi veniva consegnato una lista di domande, raggruppate in titoli corrispondenti alle materie da indagare (*chapters of regards*)¹²³, alle quali bisognava rispondere correttamente. I *regarders* indagavano

¹¹⁹ F.M. POWICKE, *King Henry III and the Lord Edward; The community of the realm in the thirteenth century*, Oxford University Press, London, 1966, p. 522 e 544 riferisce che il vocabolo latino usato in quei tempi per descrivere tali comportamenti era *prisa*, che alludeva a una tassa o a una requisizione.

¹²⁰ N. D. G. JAMES, *A History*, cit., p. 30.

¹²¹ N. ROBINSON, *The Charter of the Forest*, cit., p. 330.

¹²² N. D. G. JAMES, *A History*, cit., p. 29.

¹²³ I *chapters of regards* riguardavano lo stato della vegetazione erbacea nelle proprietà del re; i nidi di aquile e falchi; le fucine e le miniere della foresta; gli alberi dai quali era possibile ricavare legname; il miele; gli *assarts*; le *purprestures*; i tagli abusivi di alberi (*waste*); lo stato dei boschi di proprietà del re; *assarts*, *purprestures* e *wastes* nei boschi del re; l'elenco delle

sugli illeciti commessi da chiunque, eventualmente anche dai funzionari reali. Delle accuse redigevano un verbale sigillato che consegnavano alla *swanimote court*. Si affermò, tuttavia la prassi di far ispezioni ogni anno e benché, per questo motivo, le imputazioni potessero essere ritenute nulle, gli imputati erano costretti comunque ad affrontare il processo non potendo limitarsi a sollevare questa eccezione. L'ispezione era tesa anche ad altri scopi, ossia chiarire i confini della foresta in caso di contestazioni e redigere l'inventario dei corrispettivi e delle multe dovuti per il taglio abusivo di alberi, per l'usurpazione di una parte della proprietà reale, per il danneggiamento dei beni forestali. Durante le audizioni si tentava di comporre le liti e di definire i diritti in contestazione e, infine, la lista delle entrate spettanti alla corona veniva inviata alla *forest eyre* e dopo inoltrata allo *sheriff* per l'esazione. Se i *regarders* violavano i propri doveri la *forest eyre* li condannava a una pena pecuniaria.

Gli *agisters* riscuotevano la tassa dovuta da chi aveva il permesso di far pascolare il bestiame e i porci nei campi e nei boschi del re (*agistment*) e contavano i capi di bestiame alla entrata e alla uscita del pascolo.

Apparsi sulla scena nell'ultimo trentennio del XIV secolo, i *rangers* erano ufficiali del re chiamati a operare non nelle foreste reali, ma nelle loro immediate adiacenze, ossia nei *purlieus*¹²⁴, terre che erano state disforestate dopo le *perambulations*¹²⁵. Manwood riferisce che i compiti dei *rangers* erano essenzialmente tre: perlustrare il territorio assegnato e prendere nota di tutte le violazioni; formulare un atto di accusa per tutti i casi di *trespass* riscontrati; respingere nella foresta tutti i cervi che ne erano usciti affinché non fossero ammazzati¹²⁶. Neanche il compito dei *rangers* era dei più facili perché essi operavano in territori soggetti contemporaneamente al *common law* e alla *forest law* che, per di più, esprimeva alcune norme di cui era assai difficile assicurare il rispetto. Per esempio, era arduo stabilire la correttezza del comportamento di un cacciatore, il quale era tenuto ad impedire che il suo cane inseguisse il cervo fin dentro la foresta e “che restando fermo, deve richiamare indietro il cane e suonare il corno, e se il cane ha ucciso il cervo, non può prenderlo a meno che il cane non l'abbia afferrato ai margini della foresta e sia stato il cervo con la sua forza a trascinarvelo dentro”. Poteva aiutare un *ranger* dubbioso la considerazione che era davvero

persone che fossero state trovate in possesso di strumenti capaci di mettere in pericolo i cervi.

¹²⁴ La parola *purlieu* derivi dall'anglo-francese *porurallé lieu* (in francese antico *plurale, puraler*, andare intorno dal latino *per ambulare*), termine legale che significava definire i confini.

¹²⁵ J. MANWOOD, *A Treatise*, cit., p. 135

¹²⁶ J. MANWOOD, *op. ult cit.*, cit., p. 138.

improbabile che un cane leale e sinceramente rispettoso della legge riuscisse in un'impresa tanto valorosa in quanto gli abitanti dei *purlieus* potevano possedere soltanto cani azzoppati appunto perché non fossero in grado di inseguire i cervi¹²⁷.

I *woodwards* sorvegliavano i boschi di proprietà dei privati situati all'interno delle foreste reali. La posizione dei *woodwards* era scomoda a causa del fatto che essi servivano, per così dire, due padroni. Infatti, benché fosse stato assunto dal proprietario, il *woodward*, nel mentre ne tutelava gli interessi, curava, allo stesso tempo, il rispetto delle leggi della foresta per conto del re, un compito, quest'ultimo, che, davanti al *Lord Chef Justice*, egli aveva dovuto giurare di assolvere coscienziosamente¹²⁸.

Infine, operavano nelle foreste anche altri funzionari minori, quali *constables*, *castellains* e *bailiffs*, che controllavano porzioni del territorio e potevano formulare accuse di violazioni della *forest law* contro i trasgressori¹²⁹.

Nei secoli successivi il numero dei funzionari sarebbe costantemente lievitato senza che, nel complesso, ne guadagnasse l'efficienza dell'amministrazione delle foreste reali. Nel corso del tempo, questa burocrazia, spessissimo oppressiva, predatrice e negligente nel servire la monarchia, sarebbe diventata un gruppo sociale chiuso e reso coeso da comuni interessi. Nel XVIII secolo, per esempio, ogni *walk* avrebbe avuto un nobile o un gentiluomo che avrebbe operato come *master*, *warden*, *ranger* o *bailiff*. La sua occupazione principale, però, sarebbe stata quella di intascare la retribuzione e di far valere i privilegi connessi al suo status e consistenti in legna, selvaggina e nell'uso delle residenze di caccia della Corona (*lodges*)¹³⁰ "ormai veri e propri palazzi"¹³¹.

5. La Carta della foresta

La Magna Carta e la Carta della Foresta sono documenti dalla natura diversa. La prima era portatrice di un disegno essenzialmente 'costituzionale' e perciò si

¹²⁷ E P. THOMPSON, *Whigs and Hunters. The Origin of the Black Act*, Penguin Books (Peregrine Books), Harmondsworth, 1977, trad. it., *Whigs e cacciatori Potenti e ribelli nell'Inghilterra del XVIII secolo*, Ponte alle Grazie, Firenze, 1989, p. 37.

¹²⁸ N. D. G. JAMES, *A History*, cit., p. 31.

¹²⁹ Per una più puntuale esposizione dei compiti dei funzionari delle foreste reali si rinvia ancora a G. J. TURNER (ed), *Selected Pleas*, cit., p. 114.

¹³⁰ E P. THOMPSON, *Whigs e cacciatori*, cit., p. 39.

¹³¹ D. DEFOE, *A Tour through the Whole Island of Great Britain*, Penguin Book, London, 1971, trad. it. *Viaggio attraverso l'intera isola della Gran Bretagna*, in DE FOE, *Opere*, Vol III, Sansoni, Firenze, 1958, p. 511.

riferiva più alle persone e sempre meno alle proprietà¹³², l'altra era un contratto sociale¹³³ segnato da una logica opposta. Come contratto sociale la Carta della Foresta obbligava la Corona non solo verso i baroni, insieme ai cavalieri, già interlocutori privilegiati del re nel 1215, ma anche verso i *commoners*, ossia i piccoli proprietari di terre, i fittavoli, i contadini, ceti i cui interessi economici erano stati trascurati in precedenza. In ordine alle dinamiche politiche innescate e alle forme giuridiche che esse rivestivano, tra le due Carte esistono notevoli assonanze, probabilmente dovute al ruolo fondamentale rivestito in entrambi i casi da William Marshall.

In questa prospettiva, vengono in considerazione, in primo luogo, la clausola 60 della Magna Carta e la clausola 17 della Carta della Foresta dal tenore letterale quasi identico, le quali disponevano che, per volontà del re, tutte le libertà e consuetudini garantite ai maggiorenti laici ed ecclesiastici del regno avrebbero dovuto essere assicurate da questi ai loro subordinati. Molti di questi diritti erano antichi, alcuni erano più recenti, alcuni fissati per iscritto, altri tramandati dalla tradizione¹³⁴. Tra di essi, un rilievo particolare avrebbe presto assunto il diritto di caccia che ciascuno avrebbe potuto esercitare in libertà solo nelle sue proprietà, com'era avvenuto in tempi remoti.

In definitiva, nelle terre disforestate, ritornate in gran parte nella disponibilità della nobiltà, ognuno avrebbe dovuto godere degli stessi diritti determinati dalle consuetudini e concessi nelle foreste reali. La Carta della Foresta rinviava, dunque, a una serie "aperta" di diritti consuetudinari assumendo una natura dichiarativa che, nel XVII secolo, Lord Edward Coke le avrebbe esplicitamente riconosciuto¹³⁵. La scelta di socializzare i diritti lungo la piramide feudale, già sperimentata nella Magna Carta, costituiva il segno probabile del proposito della Corona di condizionare, anche sotto l'aspetto economico, i baroni, che molto presto avrebbero tentato di limitare i "*common rights*" per poter cogliere senza intralci le più profittevoli occasioni di sfruttamento delle loro proprietà legate allo sviluppo delle città e del commercio, come, per esempio quello del legno¹³⁶.

La politica di disforestazione era già stata imposta a Giovanni Senzaterra. Con la Magna Carta del 15 giugno 1215, infatti, il re si impegnò a 'disforestare' im-

¹³² A. TORRE, *Magna Carta*, cit., p. XXVI

¹³³ N. A. ROBINSON, *The Charter of the Forest*, cit., p. 327.

¹³⁴ J. BIRRELL, *Common Rights in the medieval Forest: Disputes and Conflicts in the Thirteenth Century*, in *17 Past and Present*, 1987, p. 48.

¹³⁵ E. COKE, *Institutes of the laws of England*, 4, 2 ed., Miles Flesher for William Lee & Daniel Pakeman, 1644, 301 (5).

¹³⁶ J. BIRRELL, *Common Rights*, cit., p. 48.

mediatamente tutti i territori che egli stesso aveva destinato a riserve di caccia (*chap.* 47) e a promuovere un'indagine su 'tutte le cattive consuetudini relative alle foreste e alle riserve'. Questa investigazione sarebbe stata condotta in ogni contea da dodici cavalieri, eletti da un comitato di 'uomini probi'. I cavalieri avrebbero informato il sovrano dei risultati acquisiti e delle loro proposte circa regole più eque affinché esse potessero entrare in vigore nel termine quaranta giorni dalla conclusione dell'inchiesta (*chap.* 48). Infine, la Magna Carta conteneva una disposizione la quale eliminava immediatamente una delle 'cattive consuetudini', ossia quella per cui tutti gli uomini che abitavano la foresta o nei dintorni erano tenuti, in seguito ad una citazione comune, ad assistere alle udienze dei giudici itineranti, pena il pagamento di un'ammenda. Il *chap.* 44 stabiliva che, in futuro, sarebbero stati obbligati a comparire solo coloro che risultavano implicati in un'azione legale come, per esempio, imputati e testimoni, e coloro che si erano resi garanti della comparizione degli imputati stessi.

Tali clausole scomparvero nelle versioni della Magna Carta del 1216 e del 1217 emesse dai reggenti del regno durante la minore età di Enrico III per ingraziarsi i baroni ribelli, determinati, all'inizio della rivolta, a porre sul trono Luigi Capeto, il futuro re di Francia Luigi VII, ma successivamente ammorbiditi dalla morte di re Giovanni e dalle sconfitte militari.

Che la questione fosse trattata nuovamente nella Carta della Foresta dimostra l'importanza che si attribuiva alla necessità di risolvere l'annoso problema della estensione delle foreste reali e dei diritti fiscali della Corona mediante una radicale riscrittura della *forest law* da consacrare in un apposito documento¹³⁷.

In effetti, la Carta della Foresta fissò due tappe per il processo di disforestazione: le aree inserite nella foresta reale da Riccardo Cuor di Leone e da Giovanni Senzattera avrebbero dovuto essere disforestate 'immediatamente' (*chap.* 3), mentre le aree molto più estese rese foreste reali da Enrico II sarebbero state disforestate solo dopo essere state identificate in seguito a ispezioni (*perambulations*) condotte da uomini probi ed esperti del diritto. Di conseguenza, i boschi che erano appartenuti agli antichi proprietari sarebbero tornati nella loro disponibilità liberi dai vincoli imposti dalla *forest law*, mentre quelli di proprietà dello stesso Enrico e da lui inclusi nel territorio della foresta reale, sarebbero rimasti alla Corona, ma gravati, come gli altri, dal diritto di uso del pascolo e dagli altri diritti di uso collettivo esistenti secondo le consuetudini (*chap.* 1). Tuttavia, il governo non stabilì precise procedure

¹³⁷ E. GRIFFIN, *Blood Sport*, cit., p. 36; G. MUSCA, *La nascita del parlamento nell'Inghilterra medievale*, edizioni Dedalo, Bari, 1994, p. 97.

per le ispezioni e questa lacuna favorì a volte comportamenti opportunistici dei nobili desiderosi di impadronirsi di ampi tratti di foreste, fonte di ricchezza e simbolo di potere e prestigio sociale quando si organizzavano battute di caccia. Un'altra fonte di ambiguità era che la Carta della Foresta non faceva distinzioni tra le aree afforestationate da Enrico II *de novo* e quelle che egli si era limitato a reintrodurre nella riserva reale dopo che re Stefano (1135-1154) le aveva perse nel periodo dell'anarchia¹³⁸. Aprendo spiragli per ulteriori contenziosi, questa omissione ridusse di molto l'utilità del riferimento alla data dell'incoronazione di Enrico II, ossia al 19 dicembre 1154, indicata per determinare il perimetro delle foreste reali¹³⁹. Conflitti di questo genere si sarebbero trascinati per lungo tempo sia perché le foreste reali erano territori molto vasti, sia perché la Carta della Foresta, non contenendo una clausola dal tenore del *chap.* 61 della Magna Carta che affidava a un comitato di venticinque baroni il compito di costringere il re ad osservarla, ne favoriva le condotte dilatorie.

In continuità con la politica di condoni fiscali prevista dalla Magna Carta, tesa a pacificare il regno anche a costo di rilevanti perdite finanziarie della Corona, ad arcivescovi, vescovi, abati, priori, conti, baroni, cavalieri e *freeholders* che erano stati proprietari di boschi inclusi nella foresta reale e che avessero conservato tali proprietà veniva promesso il condono di tutti i canoni e le somme dovute per le violazioni commesse, ossia usurpazioni di territorio e danni, dal 19 dicembre 1154 fino all'inizio del secondo anno dalla incoronazione di Enrico III, ma a partire da quel momento sia le rendite, sia le multe avrebbero dovuto essere pagate (*chap.* 4).

Le altre disposizioni della Carta della Foresta si possono dividere in due gruppi. Al primo appartengono quelle che attribuivano diritti ai sudditi. Al secondo quelle che, riformando l'amministrazione delle foreste reali, disciplinavano l'attività dei funzionari allo scopo di limitarne i consolidati abusi; determinavano le pene da comminare in modo che fossero meno crudeli, più proporzionate alla gravità del reato commesso e sostenibili dal punto di vista economico, adeguandosi alla clausola 20 della Magna Carta; regolavano i procedimenti dinanzi alle corti secondo disposizioni più puntuali allo scopo di limitare gli arbitri del re e della sua burocrazia.

Il primo nucleo di *chapters* era rivolto ai maggiorenti laici ed ecclesiastici e alla classe dei contadini.

¹³⁸ Il c. d. periodo dell'anarchia fu segnato dalla guerra di successione condotta da Stefano di Blois contro Matilda, vedova dell'imperatore e moglie del grande conte Plantageneto, Goffredo d'Angiò. In argomento, G. M. TREVELYAN, *Storia di Inghilterra*, cit., p. 161.

¹³⁹ J. C. HOLT, *Magna Carta*, cit., p. 384.

Il *chap.* 13 riguardava solo gli arcivescovi, i vescovi, i baroni e i conti che attraversavano la foresta reale e consentiva loro di uccidere due cervi. Si tratta di una regola che attesta come il sovrano tendeva ad accattivarsi la benevolenza dei maggiori feudatari con un atto che ne accresceva il prestigio sociale perché dimostrava a tutti la loro confidenza con il re. Nella Carta del 1225, però, se ne legge una versione riduttiva che consentiva di cacciare due cervi solo a chi, essendo stato convocato dal re, ne attraversava le foreste per recarsi all'udienza. Benché indirizzato a tutti gli uomini liberi, anche gran parte del *chap.* 13 sembra essere rivolto alla classe dei grandi feudatari perché proclamava lecito avere, nei loro boschi, nidi di falchi, sparvieri, falconi e aquile, uccelli molto costosi da allevare e utilizzati per la caccia. Infine, era consentito a tutti raccogliere il miele. Il *chap.* 12 è considerato una disposizione di grande rilievo perché incentivava tutti i proprietari di terre e boschi situati nelle foresta reale a trarne la massima utilità economica possibile legittimando esplicitamente condotte prima vietate. Tutti i proprietari dunque avrebbero potuto arare i terreni incolti, munirli di fossati o siepi per proteggerli dalle incursioni degli animali, dotarli di mulini in modo da poter commerciare il raccolto e sfruttare le cave di marmo¹⁴⁰. Nella versione del 1217 il *chap.* 12 disponeva, poi, che tali iniziative non avrebbero dovuto danneggiare i vicini, mentre quella del 1225 specificava soltanto che i campi da arare non si sarebbero potuti recintare allo scopo di non ledere i vicini. Di questa disposizione, esaltata in quanto ritenuta un tassello della nozione di proprietà non egoista, è stato sottolineato anche che mutava il punto di riferimento dei proprietari nella gestione dei loro beni avendo sostituito al sovrano dalla volontà assoluta e capricciosa la comunità dei vicini con la quale ricercare, appunto, una conciliazione degli interessi¹⁴¹. A tutti gli uomini liberi era concesso il diritto di far pascolare il bestiame nei loro boschi e di condurre attraverso i boschi del re i maiali per lasciarli pascere, il che prima era proibito in quanto sottraeva cibo alla selvaggina re (*chap.* 9).

Del secondo gruppo di articoli, il *chap.* 14 lasciava intravedere l'articolazione della vita economica della foresta nella quale convivevano attività commerciali e l'agricoltura, anche di sussistenza. La clausola in parola disciplinava l'esazione dello *chiminage*, cioè del pedaggio per il passaggio nella foresta, che, in passato, ogni *forester* aveva riscosso secondo il proprio capriccio. Essa alleggeriva questa oppressione fiscale stabilendo che avrebbero potuto riscuotere il *cheminage*, secondo

¹⁴⁰ Le due versioni dell'art. 13, quella del 1217 e quella del 1225, differiscono quanto alle opere che era possibile fare sui fondi perché nel testo del 1225 non venivano più menzionati le pescherie, i magazzini, i canali di scarico, ma erano indicati gli argini.

¹⁴¹ C. HARRIS, *Magna Carta*, cit., p. 50-51; BABIE, *Magna Carta*, cit., p. 1458.

le tariffe indicate e solo nei luoghi dove era antico costume pretenderlo, esclusivamente i *foresters for fee* tenuti a retribuire la Corona per mantenere la carica. L'articolo disponeva che il *cheminage* era dovuto dai commercianti che trasportavano a cavallo o nei carri, legname, cortecce e carbone che avevano acquistato per rivenderlo altrove. Non erano invece soggetti al pedaggio i contadini che portavano a spalla quei prodotti per venderli e ricavarne di che vivere, salvo che non li avessero raccolti nelle foreste del re. La clausola 5 ribadiva, che le ispezioni dei *regarders* si sarebbero dovute tenere ogni 3 anni, come si usava ai tempi di Enrico II. Il *chap. 7* tentava di porre sotto controllo gli arbitri perpetrati dai *foresters*, vietando loro di praticare lo *scotale* e di imporre, a titolo di tributo, la consegna di covoni o di animali. Inoltre, nel tentativo di sradicare l'organizzazione dei taglieggiamenti, veniva stabilito che i *regarders* avrebbe dovuto determinare un numero di *foresters* non superiore a quello strettamente necessario al controllo della foresta. In questa prospettiva, si affermò la prassi secondo cui quando i *regarders* constatavano un numero di *foresters* o di loro aiutanti eccessivo rispetto alle consuetudini del posto, proponevano ai giudici della foresta di licenziarne alcuni e di imprigionare o multare gli autori di illeciti¹⁴².

Due altri *chapters* si occupavano delle sanzioni. Il *chap. 15* concedeva il perdono del re a coloro che erano stati dichiarati fuorilegge¹⁴³ per violazioni della *forest law*, dal tempo della incoronazione di Enrico II al momento della incoronazione di Enrico III. Chi beneficiava del perdono rimaneva tenuto a prestare idonee garanzie che non avrebbe commesso in futuro gli stessi reati. Il *chap. 10* ridefiniva le pene. Nessuno sarebbe stato più messo a morte o mutilato per caccia di frodo, ma se l'imputato di tale reato fosse stato dichiarato colpevole, sarebbe stato condannato a una multa pesante qualora avesse avuto i mezzi per pagarla; se non fosse stato in grado di pagarla, sarebbe stato condannato a un anno e un giorno di prigione, al termine dei quali sarebbe stato messo in libertà se fosse stato capace di prestare garanzie, altrimenti sarebbe stato esiliato.

¹⁴² *The British Constitution Analyzed by a reference to Earliest Periods of History*, 116, 1811, Cap. VIII, *Carta de Foresta*, sub. *chap. 7*, p. 125.

¹⁴³ Se un uomo accusato di una violazione della legge della foresta in una contea viveva in un'altra sicché non era stato possibile arrestarlo, egli era dichiarato fuorilegge con un procedimento identico a quello del *common law* e di conseguenza tutto il suo patrimonio veniva sequestrato. Sul punto, *op. ult. cit.*, sub *chap. 15*, p. 132.

6. Le corti della Foresta

Le corti speciali, nel senso di separate da quelle di *common law*, operanti nelle foreste reali erano numerose e benché Blackstone le elencasse con ordine, descrivendone precisamente le funzioni¹⁴⁴, esse non solo ebbero mutevoli competenze, ma, nel corso del tempo, si sovrapposero spesso le une alle altre e alcune di esse anche alle corti manoriali.

Oltre al compito di sanzionare le violazioni delle leggi delle foreste, talune corti avevano anche funzioni amministrative e alcune di esse, in diversi momenti storici, riuscirono a trovare un punto di equilibrio tra i contrastanti interessi dei ceti sociali che convivevano nelle foreste reali.

A voler rimanere ordinati, si devono prendere in considerazione per prime le corti che svolgevano, almeno prevalentemente, funzioni istruttorie e pronunciavano verdetti nei confronti degli imputati.

La corte chiamata a formulare le accuse era l'*Attachment Court*. La Carta della Foresta (*chap.* 8) stabiliva che *foresters* e *verderers* avrebbero dovuto riunirsi ogni quaranta giorni, i primi per presentare le accuse di *trespasses of venison* o *of vert* che avevano scoperto, i secondi per registrarle con l'indicazione del nome degli imputati e delle garanzie che avrebbero dovuto fornire in vista della loro presenza al processo. Dal 1217 questa corte prese a chiamarsi anche *Forty-day's-court*, un *nomen* utilizzato per sottolineare la regolarità delle sue sessioni, che in precedenza, quando la corte soleva essere chiamata anche *Woodmote*, non esisteva perché le udienze erano tenute più di frequente e ad assoluta discrezione dei *chief officers*¹⁴⁵. Con la clausola 16 della Carta della Foresta si legittimavano solo i *foresters for fee* a formulare accuse, eliminando la competenza di funzionari minori come *constables*, *castellains* o *bailiffs* che l'avevano acquisita nei tempi trascorsi¹⁴⁶. Nel 1287 i giudici della *Nottingham Forest Eyre* distinsero tra *small pleas of vert* che avrebbero potuto essere trattati e decisi dalla *attachment court*¹⁴⁷ e i *major pleas* che sarebbero stati decisi nella successiva udienza della stessa *Forest Eyre*. Perciò nel caso di *trespass against vert* per un valore massimo di quattro

¹⁴⁴ W. BLACKSTONE, *Commentaries on the Law of England, Book the Third*, cit., p. 71.

¹⁴⁵ *The British Constitution*, cit., sub *chap.* 8, p. 128.

¹⁴⁶ *Op. ult.cit.*, sub *chap.* 16, p. 133.

¹⁴⁷ Chiunque fosse stato sorpreso a tagliare legna nel bosco senza averne il diritto era tenuto a presentare due garanti degni di fede che assicurassero la sua presenza nella successiva udienza dell'*attachment court*, la quale gli avrebbe inflitto una multa che sarebbe stata incamerata dalla Corona. Sul punto, N. D. J. JAMES, *A History*, cit., p. 29.

scellini, la corte era legittimata a definire la questione. Nel caso di *venison* la procedura che regolava l'attività investigativa era molto dettagliata, simile a quella di cui era protagonista il *coroner* che indagava su un omicidio, un indice estremamente indicativo del valore che si attribuiva tutela della selvaggina reale. Quando un cervo o un altro animale riservato alla caccia del re veniva trovato morto, i *verderers* emettevano un ordine di convocazione delle quattro o cinque comunità più vicine al luogo del 'delitto'. Ciascuna di esse era tenuta a inviare al più presto quattro rappresentanti e i propri *reeves*. Tutti costoro erano obbligati a riunirsi intorno alla carcassa dell'animale per essere interrogati, sotto giuramento, dai *foresters*, a volte presieduti dal *warden*, dopo che essi stessi avevano giurato di dire la verità su quanto avevano scoperto. Eventuali testimoni e i sospettati venivano interrogati, anch'essi sotto giuramento. I presunti colpevoli erano costretti a presentare credibili garanti della loro comparizione al processo mentre, nei casi più gravi, i loro stessi beni mobili venivano, a tale scopo, sequestrati e affidati a un custode responsabile della custodia verso la corte. Se il sospettato aveva dei levrieri, essi venivano confiscati a vantaggio del re e, nell'immediato, inviati al *warden* affinché glieli consegnasse. Le prove del delitto, per esempio, frecce e trappole, come pure la testa e la pelle dell'animale venivano consegnati ai *verderers* o a un custode affinché li producessero in giudizio, mentre la carne veniva distribuita ai lebbrosi, ai poveri e ai malati del luogo. Questa procedura era chiamata *special inquisition*¹⁴⁸.

Esistevano, poi, altre corti con funzioni amministrative e giurisdizionali. La più antica era la *Swanimote Court*, che tradizionalmente si riuniva anch'essa quando il *chief warden* o i *foresters* decidevano, per di più obbligando tutti gli abitanti del luogo ad assistere alle udienze. In forza del *chap.* 8 della Carta della Foresta, invece, la corte doveva riunirsi solo tre volte l'anno "nelle contee dove era consuetudine tenere queste riunioni". Le prime due sessioni erano dedicate alla riscossione dei diritti di pascolo. La terza serviva a prendere le misure adatte a tutelare la gravidanza degli animali che il re cacciava. A tali sessioni erano tenuti a partecipare soltanto *wardens*, *foresters* e *agisters*. Funzioni giurisdizionali verranno attribuite alla corte da Edoardo I. In qualità di giudici i *wardens* trattavano gli illeciti commessi dagli ufficiali della foresta, "*de superoneratione forestarum et aliorum ministrorum forestae; et eorum oppressionibus populo regis illatis*". In secondo luogo prendevano in esame le accuse di *venison* e *vert* certificate dall'*attachment court*. Se la giuria, composta da uomini liberi della foresta, accertava che esistevano elementi sufficienti per giustificare un

¹⁴⁸ C. GROSS (edited by), *Select Cases from the Coroner's Rolls, A.D. 1265-1413*, Publications of the Selden Society, London, 1896, XXIV-XXXI.

processo fondato sull'accusa del reato (*conviction*), i giudici erano tenuti a inviare il verdetto munito di sigillo alla *Forest Eyre* affinché decidesse il caso¹⁴⁹.

La corte principale era, appunto, la *Forest Eyre*, La Corte della Foresta, una corte itinerante¹⁵⁰ composta da due o quattro giudici nominati dal re, sotto la presidenza di un *chief justice* nominato anch'egli dal sovrano. Essa giudicava gli imputati di caccia di frodo e di alcuni gravi reati contro la vegetazione come, per esempio, il taglio di giovani querce¹⁵¹. La corte si riuniva ogni tre anni, quaranta giorni dopo aver ricevuto l'ordine di raggiungere una determinata foresta per tenervi udienza. Un *writ* del re ordinava allo sceriffo di prepararla convocando l'arcivescovo, tutti i vescovi, gli abati, i priori, i conti, i baroni, i cavalieri residenti entro i confini della foresta, quattro rappresentanti e il *reeve* di ogni villaggio, i *wardens*, i *foresters*, e i *regarders* con i registri in cui erano state annotate tutte le violazioni commesse a far data dall'ultima udienza della corte. Gli ufficiali della foresta convocavano gli imputati, i loro garanti, i custodi delle prove raccolte e i proprietari di boschi privati e i loro guardaboschi. La mancata comparizione metteva l'assente, chiunque egli fosse, alla mercé del re. L'ordine delle questioni da affrontare veniva stabilito dalla corte. In primo luogo, si trattavano le violazioni commesse dai *wardens* e *foresters* imputati di caccia di frodo. Poi, i *pleas of venison* riguardanti chiunque altro e i *pleas of vert* istruiti dalle altre corti e si pronunciava la sentenza sulla *conviction* della *Swanimote*. Si decidevano tutte le controversie sorte intorno ai diritti e ai privilegi e infine si procedeva alla raccolta delle *rents and fees* dovute al re¹⁵². Contro le sentenze della corte che avevano condannato gli imputati al pagamento di multe o alla detenzione, era ammesso un *writ of error* dinanzi alla *court of king's bench*, mentre lo stesso *chief justice* poteva rinviare ad essa l'esame di ogni controversa questione di diritto¹⁵³.

Le ricerche di alcuni studiosi ci consentono di sapere chi furono i 68 giudici nominati durante il regno di Enrico III. Numerosi erano i potenti esponenti della nobiltà (2 conti e almeno 12 baroni), i quali, nella veste di proprietari terrieri, probabilmente avevano rilevanti interessi personali come sembra confermato dal dato che molti erano allo stesso tempo anche *junior justice* nelle corti della foresta locali.

¹⁴⁹ W. BLACKSTONE, *Commentaries*, cit., p. 71.

¹⁵⁰ A partire dal XII secolo il re aveva delegato il suo potere eminente di amministrare personalmente la giustizia a giudici itineranti, un meccanismo di delega ritagliato sul modello adottato dalla chiesa. Sul punto si rinvia a BAKER, *An Introduction*, cit., p. 16.

¹⁵¹ Cfr. ROWBERRY, *Forest Eyre*, cit., p. 524 ss.

¹⁵² W. P. MARVIN, *Hunting Law*, cit., p. 61.

¹⁵³ W. BLACKSTONE, *Commentaries*, cit., p. 72.

Gran parte degli altri giudici erano appartenenti alla *gentry*. Quanto alla formazione professionale solo cinque avevano studiato diritto romano e canonico nelle università e quattro di essi avevano conseguito il titolo di *magister*. Alcuni avevano ricoperto la carica di *sheriff* o altri importanti incarichi politico-amministrativi. Dato l'alto tasso di rotazione tra i giudici della corte e il conseguente ridotto numero di partecipazione alle udienze della maggior parte di essi, non si formarono degli esperti in *Forest law*, salvo un paio di eccezioni. Dopo aver servito nella corte della foresta 47 giudici diventarono giudici di *common law*, sicché si deve ritenere che la breve esperienza presso la *Forest Eyre* costituiva solo una tappa di una più importante carriera.

Infine, la *Court of regards* si occupava ogni tre anni dell'ispezione dei mastini, tradizionalmente impiegati nelle battute di caccia e che venivano azzoppati (*expediting*) affinché non potessero inseguire e attaccare la selvaggina reale. Il *chap. 6* della Carta della Foresta riformava la procedura, innanzitutto limitandola ai proprietari dei terreni rimasti nelle foreste reali dopo le disforestazioni. Si imponeva, dunque, che fossero ascoltati testimoni, che coloro che avessero omesso l'*expediting* fossero multati di tre scellini e non più puniti con la confisca di un bue e che l'*expediting* stessa avvenisse con la rimozione di tre unghie delle zampe anteriori del mastino¹⁵⁴.

Riflettendo già nel XII secolo su questo sistema giudiziario, il cronista Roger of Howden si lamentava dei molti anni che separavano una udienza della *forest eyre* dall'altra concludendo che la corte rappresentava "*another kind of torment to the confusion of men and of the kingdom*"¹⁵⁵. Anche nel XIII secolo, quando la *forest eyre*, aveva funzionato al suo meglio, l'intervallo di tempo tra le sue udienze era stato insopportabilmente lungo e ciò aveva contribuito non poco alla cattiva reputazione della *forest law*, considerata arbitraria e capricciosa¹⁵⁶.

La denuncia di Roger of Howden evidenziò immediatamente una delle più vistose lacune dell'apparato giudiziario della foresta. In una prospettiva più ampia, è corretto sostenere che il sistema, gestito dalla classe dominante, era dotato di poteri insufficienti a scoraggiare il trasgressore ricco, ma capaci di infliggere una pena gravosa al povero. Gli *officers* avevano poteri sommari di confisca di armi, trappole, cani, carichi illegali di legname o torba, il che colpiva duramente soltanto i più deboli. Le corti potevano imprigionare cacciatori di frodo colti in fragrante e sequestrarne i beni fino a che non avessero pagato una cauzione o fino alla

¹⁵⁴ W. BLACKSTONE, *op. loc. ult. cit.*

¹⁵⁵ ROGER OF HOWDEN, *Chronica*, ed William Stubbs (Rolls Series), v. 4, p. 62-63.

¹⁵⁶ Udienze della *forest eyre* si tennero in diverse contee nel 1229, nel 1255-56 e nel 1269-70. In argomento, C. R. YOUNG, *The Forest Eyre in England in the Thirteenth Century*, in 18 *Am. J. of Legal History*, 1974, p. 321.

celebrazione del processo dinanzi alla *Swanimote Court*, avvantaggiando chi poteva sborsare la somma richiesta. Last but not least, il procedimento giudiziario aveva tempi biblici. Era in grado di incepparne il funzionamento già l'eventuale rifiuto di cooperare dello sceriffo, chiamato non solo a convocare coloro che erano tenuti a partecipare alle udienze, ma anche ad arrestare l'imputato che non si era presentato davanti ai giudici o a sequestrare i suoi beni. Inoltre, quanti erano stati rinviati a giudizio dalla *Swanimote Court* potevano essere obbligati a comparire alla lontanissima udienza della *Forest Eyre* e costretti a pagare una cauzione generalmente troppo alta per le tasche di un povero. Per evitare sia le pastoie della *Justice Seat*, sia il pagamento di cauzioni le corti presero l'abitudine di accettare un'ammenda come "composizione" consolidando una soluzione gradita ai più ricchi¹⁵⁷.

7. Attuazione della Carta della Foresta e conflitti sociali nel XIII secolo

Nel XIII secolo l'attuazione della Carta della Foresta fu irta di difficoltà sia perché ogni ceto sociale difese con estrema determinazione i propri interessi, sia perché ragioni politiche, posizioni di potere e una mentalità diffusa per cui solo una linea molto sottile separava l'abuso dei potentati dal legittimo esercizio dei loro privilegi condizionarono grandemente l'operato delle corti chiamate a dirimere tradizionali o nuove controversie.

Il primo scontro si verificò tra la Corona e i nobili in ordine alla definizione dei confini delle foreste reali, un'operazione di grande rilevanza economica che, nel 1218, il consiglio di reggenza affidò a dodici cavalieri in ciascuna contea. In linea generale, i cavalieri agirono nell'interesse proprio e dei grandi feudatari, ma in alcuni casi essi oltrepassarono il limite del sopportabile. Per esempio, nell'Huntingdonshire al termine di ispezioni iniziate addirittura prima di ricevere l'ordine di effettuarle, i cavalieri scrissero nel loro rapporto che quasi l'intera contea era stata afforestata da Enrico II e che, quindi, avrebbe dovuto essere disforestata quasi per intero, con la sola eccezione di alcuni boschi appartenenti certamente alla Corona. In altre otto contee i cavalieri giunsero a conclusioni altrettanto sbilanciate¹⁵⁸. Pressati dalla necessità di raccogliere denaro in vista della campagna militare in Francia, i reggenti, benché assai riluttanti, accettarono molte di queste faziosità sicché nel Surrey, nel Sussex e nel Rutland fecero concessioni così ampie

¹⁵⁷ E.P. THOMPSON, *Whigs and Hunters. The Origin of the Black Act*, Penguin Books, Harmondsworth, 1977, trad.it., *Whigs e cacciatore. Potenti e ribelli nell'Inghilterra del XVII secolo*, Ponte alle Grazie, Firenze, 1989, p. 41-43.

¹⁵⁸ Surrey, Staffordshire, Sussex, Leicestershire, Rutland, Nottinghamshire, Lancashire e Dorset.

ai nobili¹⁵⁹ che Roger of Wendover, scrisse che “non solo gli uomini, ma anche i cani, che in passato si dovevano mutilare, godettero di queste ‘libertà’¹⁶⁰. Circa un decennio dopo, però, la Corona si prese la rivincita. Non appena, il 9 gennaio 1227, Enrico III si fu proclamato maggiorenne, molte delle concessioni fatte in precedenza vennero annullate e il sovrano convocò i cavalieri per chieder conto del loro operato. Costoro ammisero di essersi sbagliati e, in cambio del perdono, si impegnarono a correggere i confini che avevano tracciato. Perciò, alla fine dell’anno seguente ne furono fissati di nuovi, che, nel complesso, lasciarono l’estensione delle foreste reali tale e quale era prima dell’emissione della Carta della Foresta, una situazione che sarebbe stata appena scalfita da alcune disforestazioni fatte poco dopo dal re perché bisognoso di denaro¹⁶¹. Le inevitabili e ripetute rimostranze dei baroni furono affrontate, ogni volta, da Enrico III con regali promesse sempre regalmente disattese. Egli, poi, spinto ancora dalla necessità di rastrellare fondi, fece applicare le leggi della foresta in modo draconiano nei confronti dei trasgressori che, non più punibili con pene corporali grazie alla Carta della Foresta, furono colpiti con il carcere e con salatissime multe. Si distinsero in questa azione vessatoria due *chief justices*, Robert Passlow e Goffrey of Langeley. Riferendosi al primo, Matthew Paris cronista di St. Alban, scrisse che costui, incurante della unanime riprovazione dei sudditi, non esitava a condannare laici e chierici, nobili e *commoners* al solo scopo di arricchire il sovrano e accattivarsene il favore. Le sue corti, Paris continuava, comminavano multe di importo tanto elevato che, non potendole pagare, molti vennero imprigionati, altri furono spogliati di tutti gli averi e costretti a condurre una esistenza grama per il resto della vita, altri ancora, privati anche della casa, diventarono mendicanti. Non fu migliore di Passlow Goffrey of Langeley, noto per assolvere il suo ufficio con arbitrio e astuzia essendo solito ridurre in miseria uomini di nobile lignaggio solo per aver catturato “una piccola bestia, un cerbiatto o una lepore sorpresa a vagare nei campi”¹⁶².

¹⁵⁹ D. CARPENTER, *The Minority of Henry III*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1990, p. 90.

¹⁶⁰ ROGER OF WENDOVER’S, *Flowers of History, comprising The History of England from the descent of the Saxons to A.D. 1235 formerly ascribed to Matthew Paris. Translated from the Latin by J. A. GILES, D.C.L., Late Fellow of Corpus Christi College, Oxford, in Two Volumes, Vol. 2, London, Henry G. Bohn, York Street, Covent Garden, M. DCCC XLIX, p. 459.*

¹⁶¹ Queste disforestazioni ebbero luogo nel Berkshire, nel Gloucestershire e in parte nella foresta di Sherwood. Cfr. R GRANT, *The Royal Forest*, cit., p. 143 s.

¹⁶² M. PARIS, *English History From the Year 1235 to 1273. Translated from the Latin by the Rev. J.A. GILES, D.L.C. Late Fellow of Corpus Christi College, Oxford, Vol. II, London, Henry G. BOHN, York Street, Covent Garden, 1853, p. 40 e 61-2.*

In una situazione nella quale, già nel 1232, si denunciava che “il giogo della schiavitù è diventato più gravoso e le condizioni peggiori di prima, specialmente riguardo alle foreste”¹⁶³, lo scontento di alcuni dei maggiori feudatari si manifestò nel praticare su larga scala la caccia di frodo ai cervi nelle foreste reali.

Nel Derbyshire, per esempio, due generazioni di appartenenti della nobile famiglia dei Ferrers, conti di Derby, organizzarono, tra il 1216 e il 1260, battute di caccia illegali in compagnia di molti cavalieri, il che indusse Enrico III, all'indomani della battaglia di Evershan del 1265¹⁶⁴, a confiscare numerose proprietà della casata ribelle e le corti della foresta a condannare coloro che avevano preso parte alle illecite battute¹⁶⁵. Ripartire i perimetri delle foreste reali a quelli stabiliti dalla Carta della Foresta avrebbe richiesto ancora moltissimo tempo. Regnando Edoardo I, nuovi confini vennero tracciati con le *perambulations* del 1299 e del 1300 in modo da avvicinarsi, sia pure con ampi margini di errore, alla prescrizione della Carta della Foresta¹⁶⁶ ed Edoardo II ne riconobbe la validità nel 1316, prostrato dalla sconfitta in Scozia e su pressione dei suoi feudatari. Solo un secolo dopo le disforestazioni sarebbero state realizzate compiutamente¹⁶⁷.

Benché, secondo la Carta della Foresta, le disforestazioni avrebbero dovuto arrecare vantaggi a tutti gli uomini liberi, in realtà esse favorirono essenzialmente i grandi feudatari in quanto costoro non dovevano più sopportare le scorrerie del sovrano sulle proprie terre e non erano più esclusi dalla pratica della nobile arte della caccia nella foresta. Questa situazione scatenava, però, nuovi conflitti. Poiché la Carta della Foresta, avendo ripristinato le antiche consuetudini, aveva aumentato a dismisura la platea dei legittimi cacciatori destinati a contendersi un numero di prede sostanzialmente invariato, la concorrenza tra i nobili aumentò di molto soprattutto per i cervi e le liti divamparono. Infatti, durante la battuta, evento socialmente importantissimo¹⁶⁸ in quanto accresceva il prestigio di chi l'organizzava¹⁶⁹

¹⁶³ M. L. BAZELEY, *The Forest of Dean in its relations with the Crown during the twelfth and the thirteenth centuries*, *Transactions of the Bristol and Gloucestershire Archeological Society*, 1919, 33, p. 153 ss.

¹⁶⁴ Con la battaglia di Evershan il principe Edoardo, figlio di Enrico III e futuro re d'Inghilterra, sconfisse i baroni ribelli guidati da Simone di Montfort, sesto conte di Leicester. Cfr. G. M. TREVELYAN, *History of England*, cit., p. 199 ss.

¹⁶⁵ C. COX, *The Royal Forests of England*, cit., p.155 s.

¹⁶⁶ A. L. CROSS, *Eighteenth Century Documents Relating to the Royal Forests, the Sheriffs and Smuggling Selected from the Shelburne Manuscripts in the William L Clements Library*, Mcmillan, New York, 1928, p. 9.

¹⁶⁷ E. GRIFFIN, *Blood Sport.*, cit., p. 40.

¹⁶⁸ Alla battuta di caccia erano ammessi a partecipare, in posizione subalterna, anche esponenti delle classi sociali inferiori. Si trattava di servi fidati, sorveglianti, guardiacaccia, cappellani, cacciatori

e cementava amicizia e alleanze tra i partecipanti, era necessario uccidere solo un numero di cervi tale da non comprometterne la riproduzione per l'anno seguente sicché, per non farsi condizionare da questa limitazione, capace di sminuire la magnificenza dell'ospite, aumentarono le incursioni nelle proprietà altrui. In altri casi i signori erano mossi a sconfinare da più concrete considerazioni, come quella di rifornirsi di abbondante selvaggina in vista dei banchetti offerti ai loro pari. Tali comportamenti opportunistici erano favoriti dal fatto che le diverse proprietà erano in gran parte sprovviste di recinzioni¹⁷⁰.

Una lite di questo genere contrappose l'Abate di Whitby al Conte di Lancaster. Quando i cervi del conte irrompevano nella proprietà dell'abate, quest'ultimo, dopo aver fatto piazzare reti e trappole ai confini, ordinava ai suoi servi di terrorizzare gli animali con strepiti e cani e di spingerli dove essi finivano inevitabilmente impigliati e catturati: "questo egli fa ogni anno con abbattimento dei cervi e danno del Conte"¹⁷¹.

In altre parole, la Carta della Foresta spostò all'interno della classe nobiliare il conflitto per l'accaparramento della selvaggina in precedenza combattuto principalmente tra il re e i nobili.

Inoltre, quando il re, sempre a malincuore, si decideva a disforestare determinate zone, spesso rilasciava, in cambio di una cospicua somma di denaro, *royal charters of free warren* con le quali concedeva il diritto esclusivo di andare a caccia a certi maggiorenti rendendoli così dei nuovi privilegiati. Per esempio, la *royal charter* consegnata a Geoffrey fitz Peter, conte di Hereford e Essex, gli concedeva porzioni della foresta di Huntingdon "as fully as the King had it"¹⁷². Il conte non perse tempo nell'assumere un nugolo di guardiacaccia, per proteggere la sua esclusiva, un reclutamento che in passato poteva essere fatto soltanto dal sovrano. A partire dalla seconda metà del XIII secolo le concessioni aumentarono di molto¹⁷³.

particolarmente abili che abitavano nel villaggio, qualche volta persino un cuoco. Cfr. J. BIRRELL, *A great thirteenth-century hunter: Jhon Giffard of Brimpsfield*, in *15 Medieval Prosopography*, 1994, p. 37 ss.

¹⁶⁹ Si dedicarono alla caccia anche nobili donne come Matilda di Mortimer e Lady Blanche de Wake, che finirono imputate di caccia di frodo ai cervi. Cfr. P. COSS, *The Lady in Medieval England, 1000-1500*, Stroud, Sutton, 1998, p. 23.

¹⁷⁰ E. GRIFFIN, *Blood Sport.*, cit., p. 41 ss.

¹⁷¹ C. TRENCH, *The Poacher and the Square: A History of Poaching and Game Preservation in England*, Longmans London, 1967, p. 37.

¹⁷² G.J. TURNER (ed.) *Selected Pleas of the Forest*, cit., p. 91 s.

¹⁷³ Enrico III concesse 69 *charters of free warren* nel Nottinghamshire durante i primi trenta anni del suo regno e nel Derbyshire 37 *lords* ottennero, nel medesimo periodo, *charters* che comprendevano 121 zone. Cfr. E. GRIFFIN, *Blood Sport*, cit., p. 46.

Naturalmente questa situazione generava scontenti. Se ne dolsero innanzitutto molti lords, essenzialmente perché l'alto prezzo delle concessioni non era alla loro portata. Essi espressero il proprio disappunto nell' Oxford Parliament del 1258 lamentando che, mentre la Carta della Foresta aveva previsto le disforestazioni "*in order that everyone might be able to hunt everywhere*", le concessioni reali vanificavano le libertà che erano state promesse. Quando *royal charters* non venivano rilasciate, taluni lords si inventavano qualsiasi stratagemma per accampare un diritto esclusivo di caccia oppure si spingevano fino a impossessarsi di porzioni di foresta, sicuri di zittire almeno i vicini meno potenti e decisi a difendere contro chiunque l'usurpazione commessa. Il vescovo di Ely, per esempio, si appropriò di una parte della foresta reale di Huntingdon e quando i funzionari del re vi si recarono per accertare i fatti, furono affrontati da una processione composta dall'amministratore del vescovo e da tre preti armati di candele, bibbia e crocifisso, che ingiunse loro di andarsene, pena la scomunica¹⁷⁴.

Dai diritti esclusivi di caccia, legittimi o illegali, dei nobili erano danneggiati soprattutto i piccoli agricoltori e i contadini che vivevano nella foresta o vicino ad essa, per i quali, nonostante la Carta di Enrico III, non cambiò alcunché, essendo rimasti di fatto soggetti alle identiche regole tiranniche che vigevano prima in materia di caccia.

In questo scenario, la caccia di frodo dei poveri, che agivano da soli o in coppia e non in gruppo come i nobili, serviva, di tanto in tanto, ad arricchire di proteine la dieta giornaliera della famiglia e a guadagnare qualche soldo dalla vendita della selvaggina o del pellame degli animali in un mercato ancora asfittico per questo genere di articoli. L'unica possibilità di cacciare senza eccessivi rischi si realizzava solo occasionalmente, quando qualche cervo selvatico capitava a tiro. Le cronache riportano che nella foresta di Inglewood un certo William e sua moglie Ada improvvisarono un banchetto dopo aver ucciso un cervo che vagabondava nel loro giardino¹⁷⁵.

All'interno dello stesso ceto nobiliare conflitti si verificavano anche tra coloro ai quali il re aveva affidato l'amministrazione delle foreste e che se ne disputavano le risorse mediante l'esercizio disinvolto delle loro funzioni. Lo dimostrano le storie di due funzionari, Peter de Neville, *forester* della Foresta di Rutland e Walter de Kent, *forester* della New Forest¹⁷⁶.

¹⁷⁴ C. TRENCH, *The poacher and the Square*, cit., p. 37.

¹⁷⁵ F. H. M. PARKER, *Some stories of deer-stealers*, 17 *Transactions of the Cumberland and Westmorland Archeological and Antiquarian Society*, 1907, p. 1 ss.

¹⁷⁶ R.W. HOYLE (Edited by), *The Estates of English Crown*, cit., p. 396 ss.

Peter de Neville era un *forester for fee*, e perciò esercitava le sue funzioni per diritto ereditario pagando al re una rendita di 40 scellini annui. Durante la seconda rivolta dei baroni (1264-1267) egli fu uno dei pochi uomini importanti della contea di Rutland a schierarsi dalla parte di Enrico III, che ne ricompensò la fedeltà nominandolo amministratore dei beni confiscati ai baroni ribelli. Nel 1269 de Neville fu accusato dell'intero catalogo degli abusi imputabili a un *forester*: caccia di frodo dei cervi, taglio abusivo di settemila querce in dodici anni allo scopo di venderne il legno, riscossione indebita dello *cheminage*, estorsioni. Ma ciò che rendeva speciale il comportamento abusivo di Peter de Neville è che egli si era accanito particolarmente contro la piccola nobiltà sottoposta ai baroni ribelli sia durante la rivolta che dopo. Tra i suoi molti misfatti si può ricordare che, dopo averlo accusato di caccia di frodo, mise in catena illegalmente Peter of Liddington, figlio di un vassallo di Richard of Gravesend, vescovo ribelle di Lincoln, e lo costrinse a pagare due pence per usufruire di una panca nella cella appositamente allagata. Benché le malefatte di de Neville potessero essere interpretate in chiave politica come un'azione rivolta a danneggiare i rivoltosi e per questo non dispiacessero al re, tuttavia egli commise due errori capitali: colpire al cuore una del colonne portanti del sistema feudale per cui il vassallo maggiore doveva proteggere il suo vassallo minore e intralciare con le sue angherie la politica di riappacificazione che Enrico III stava sviluppando dopo la sconfitta dei ribelli. Fu quindi per queste ragioni e non per le gravi violazioni della legge della foresta, costate al tesoro reale la non disprezzabile cifra di 11.000 scellini, che de Neville fu giudicato dalla Corte della foresta e condannato nel 1274, ossia, particolare significativo, molti anni dopo aver compiuto la maggior parte delle sue azioni spregiudicate. La prevalenza di logiche politiche sulle ragioni del diritto si colgono sia nella mitezza della sentenza di condanna, sia nelle vicende successive. La pena inflitta si limitò, infatti, alla rimozione di Peter dalla carica di *forester* con conseguente perdita dei suoi privilegi di lord, mentre i suoi beni furono sottoposti soltanto a una sorta di congelamento¹⁷⁷. Nonostante questo, suo figlio Thomas sarebbe stato nominato, poco dopo la morte del padre, avvenuta nel 1276, *forester* di Rutland e avrebbe continuato la lotta contro la fazione avversata dal genitore¹⁷⁸. Al re, in definitiva, importava più circondarsi di personaggi fedeli che di credibili amministratori delle sue riserve.

Walter de Kent era un uomo di chiesa, che, nella qualità di *keeper of the queen's gold* e *queen's steward*, curava gli interessi finanziari della moglie di Enrico III,

¹⁷⁷ T.K. MCK CLOUGH, *Peter de Neville*, in *Rutland Rocord no.18*, RLHRS, 1988.

¹⁷⁸ C. R. YOUNG, *The Making of Neville Family in England: 1166-1400*, Boydell Press, Woodbridge, 1966, p. 88-92.

Eleonora di Castiglia. Nel 1270, quando il regno era ormai pacificato e l'autorità regale riaffermata, Enrico III, giunto agli ultimi anni del suo regno e della sua vita, lo nominò *chief keeper* della New Forest, un'area molto vasta, relativamente poco popolata, ma ricca di risorse naturali da mettere a profitto. Essa era già governata da cinque *foresters for fee*, ciascuno dei quali pagava una rendita alla corona per poter sfruttare il proprio *bailiwick*. La nomina di Walter de Kent, estraneo all'ambiente e alto funzionario del regno, accese il conflitto per l'appropriazione delle risorse, un contesa subito aizzata dalla decisione di de Kent di scegliere come aiutanti undici uomini di sua fiducia. Uno di essi, John de Bisterne of Minstead manor, era un piccolo nobile locale di poca importanza sicché la sua nomina fu subita come un affronto dai *foresters for fee*, nobili di alto lignaggio. Gli altri dieci aiutanti venivano da lontano ed alcuni di essi erano stati in affari con de Kent che quindi aveva voluto ingraziarseli per continuare a trafficare con loro anche in futuro. Per esempio, Walter de Boyville aveva preso a prestito soldi dalla regina. Nel 1276 i *foresters for fee* si coalizzarono e trascinarono Walter de Kent e i suoi aiutanti davanti ai giudici accusandoli dei soliti abusi, primo tra tutti la caccia di frodo. Nel settembre gli imputati furono condannati e a pagare multe e il *bailiwick* di de Kent fu sequestrato nelle mani della regina. Nel novembre del medesimo anno, però, Walter de Kent, godendo del favore della Corona, fu reintegrato e, a sua volta, fece incriminare i suoi avversari, i quali furono condannati, nonostante si fossero recati dal re per lamentarsi che de Kent si era scelto giurati compiacenti¹⁷⁹.

¹⁷⁹ F.M. POWICKE, *The Thirteenth Century*. Oxford University Press, London, 1962, p. 36.